



COMUNE DI
COMO

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI COMO

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26 giugno 2014;
Aggiornato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28 novembre 2022;
Modificato e integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 8 giugno 2026)

Le note in calce sono un mero ausilio alla lettura e non fanno in alcun modo parte del testo del regolamento.

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI.....	6
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	6
Articolo 2 - Modificazioni ed integrazioni	6
Articolo 3 - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani.....	6
Articolo 4 – Definizioni	7
Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti	9
Articolo 6 - Competenze del Comune e del Gestore	10
TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	11
Articolo 7 - Oggetto del servizio e principi generali.....	11
Articolo 8 - La raccolta differenziata	12
Articolo 9 - Disposizioni generali per il conferimento dei rifiuti.....	12
Articolo 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani. Criteri generali.....	14
Articolo 10 bis - Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (UND)	14
Articolo 11 - Rifiuti sanitari	15
Articolo 12 - Rifiuti cimiteriali	15
Articolo 13 – Rifiuti Speciali.....	15
Articolo 14 - Altre particolari categorie di rifiuti	15
Articolo 15 - Esclusioni	16
Articolo 16 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani	16
Articolo 17 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione.....	16
TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	16
Articolo 18 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani	16
Articolo 19 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani	17
Articolo 20 - Raccolta differenziata porta a porta.....	18
Articolo 21 - Esposizione per la raccolta	18
Articolo 22 - Lavaggio dei contenitori	20
Articolo 23 - Raccolta porta a porta della frazione secca indifferenziata	20
Articolo 24 - Raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – FORSU (UMIDO)	20
Articolo 25 - Raccolta porta a porta di imballaggi in vetro e in metallo (barattolame).....	21
Articolo 26 - Raccolta porta a porta di imballaggi in plastica.....	22
Articolo 27 - Raccolta di carta, cartone e tetrapak	22

Articolo 27 bis - Raccolta di abiti usati e rifiuti tessili.....	23
Articolo 28 - Raccolta di sfalci e potature.....	23
Articolo 29 - Raccolta di pile e batterie	24
Articolo 30 - Raccolta di farmaci e medicinali scaduti.....	24
Articolo 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico	25
Articolo 32 - Raccolta degli oli e grassi animali e vegetali	25
Articolo 33 - Raccolta rifiuti ingombranti.....	25
Articolo 34 - Gestione dei rifiuti cimiteriali	26
Articolo 35 - Raccolta domiciliare “a chiamata” per rifiuti ingombranti	27
TITOLO IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	27
Articolo 36 - Rifiuti abbandonati sul territorio	27
Articolo 37 - Spazzamento	28
Articolo 38 - Cestini stradali	28
Articolo 39 - Pulizia dei mercati	29
Articolo 40 - Imbrattamento di aree pubbliche	30
Articolo 41- Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio	31
Articolo 42 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l’igiene del suolo.....	31
Articolo 43 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti	32
Articolo 44 - Volantinaggio e affissione manifesti.....	32
Articolo 45 - Attività di carico e scarico di merci e materiali	33
Articolo 46 - Associazioni di volontariato o altri soggetti.....	33
Articolo 47 - Pulizia delle aree private – Pulizia dei fabbricati privati e delle aree contigue ..	34
Articolo 48 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche	34
Articolo 49 - Sgombero della neve	35
Articolo 50 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio.....	35
TITOLO V - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	35
Articolo 51 - Centro di Raccolta Comunale.....	35
Articolo 52 - Compiti del gestore del Centro di Raccolta Comunale.....	39
Articolo 53 - Accesso al Centro di Raccolta da parte degli utenti.....	39
Articolo 54 - Modalità di conferimento e obblighi degli utenti del Centro di Raccolta	39
Articolo 54 bis - Centro comunale del Riuso	40
Articolo 54 ter – Accesso al Centro comunale del Riuso	40

TITOLO VI - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	42
Articolo 55 - Oneri dei produttori e dei detentori.....	42
Articolo 56 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	42
TITOLO VII - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	42
Articolo 57 – Divieti	42
Articolo 58 – Controlli	43
Articolo 59 - Individuazione dell’Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni	43
Articolo 60 - Sanzioni	43
Articolo 61 - Introito delle Sanzioni	44
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	44
Articolo 62 - Osservanza di altre disposizioni	44
Articolo 63 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....	44
Articolo 64 - Danni e risarcimenti	45
Articolo 65 - Entrata in vigore del Regolamento.....	45
Articolo 66 - Abrogazione di norme e Regolamenti preesistenti.....	45
APPENDICE ALL’ART. 60 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI”	1
DISCIPLINA DELLA FIGURA DELL’ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE	1
SOMMARIO.....	1
ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	2
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	2
ART. 3 - NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE.....	2
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI.....	3
ART. 5 – COMPETENZE DELL’ISPETTORE AMBIENTALE.....	3
ART. 6 – DOVERI DELL’ISPETTORE AMBIENTALE	3
ART. 7 – MODALITÀ DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI.....	4
ART. 8 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO	5
ART. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY NELL’ATTIVITÀ DELL’ISPETTORE AMBIENTALE	5
ART. 10 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL’INCARICO	5
ART. 11– CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	6
ART. 11 bis – ELENCO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI	6
.....	7

Allegato A (SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI) abrogato con D.C.C. n. 38 del 8 giugno 2026.

Allegato B: CONDOTTE SUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 7 BIS DEL TUEL E DELLA L. 689/1981.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 1 e 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. nel seguito denominato Testo Unico Ambientale (T.U.A.), della Legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 e aggiornato con DGR n. 6408 del 23 maggio 2022 nel seguito denominato Piano Regionale, conformemente a quanto indicato nel D.Lgs. n. 116/2020; nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia e successive alle sopra citate norme e conformemente alle Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
2. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade e le aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, e il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni previste dalla vigente normativa e la gestione dei rifiuti conferiti al centro di raccolta.
3. Il Regolamento disciplina altresì, al Titolo V, la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, all'interno del Centro del Riuso, e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti.
4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano all'interno del territorio comunale di Como, per quanto attiene alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all' articolo 3,
5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre che dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, per quanto applicabili.

Articolo 2 - Modificazioni ed integrazioni

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere redatti sulla base del testo vigente delle norme stesse.
3. Sono fatti salvi i limiti all'autonomia normativa comunale di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Articolo 3 - Principi generali per la gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento, al fine di assicurare una elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi, nonché il decoro urbano, in base a criteri

di efficienza, di efficacia e di economicità; i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri Enti locali.

2.Essa è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere condotta evitando danni o pericoli per la salute, per l'incolumità, per il benessere e per la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;
- e) deve essere perseguito il raggiungimento dei migliori risultati possibili nella riduzione della produzione, nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, conformandosi ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;

3.Il Comune promuove, anche tramite il Gestore dei servizi di nettezza urbana, iniziative aventi come obiettivo la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti tramite:

- a) campagne di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini;
- b) promozione di accordi di programma o protocolli d'intesa finalizzati alla prevenzione, alla riduzione della produzione dei rifiuti, nonché a favorirne il recupero e riciclo.

4.I produttori dei rifiuti urbani e speciali, come definiti all'art. 5 del presente Regolamento, sono responsabili della loro gestione e pertanto devono accertarsi che tutte le fasi del ciclo di trattamento, fino al loro completamento, siano effettuate nel rispetto della normativa vigente e unicamente da soggetti autorizzati.

5.La responsabilità in capo all'utente della gestione del rifiuto urbano decade dopo la consegna dello stesso al servizio pubblico di raccolta e cioè con il ritiro dei rifiuti esposti a bordo strada nei modi e nei tempi indicati nel presente Regolamento ovvero con il conferimento degli stessi alla Piattaforma di Raccolta differenziata/Centro di Raccolta (di seguito, per comodità, semplicemente "Centro di Raccolta") nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento.

6.La responsabilità in capo al produttore della gestione del rifiuto cessa di norma con la restituzione della copia del formulario, corredata dal certificato di avvenuto smaltimento nei casi previsti dalla legge, da restituire al produttore timbrata e firmata dall'impianto di ricevimento e con l'indicazione del peso a destino, o secondo nuove modalità informatiche che dovessero intervenire.

Articolo 4 – Definizioni

1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale (T.U.A.) che si intendono qui integralmente richiamate, ai fini del presente Regolamento sono in particolare riportate le seguenti:

- rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, nonché i rifiuti accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 60 (Legge Salvamare);
- codice E.E.R.: Elenco Europeo dei Rifiuti (E.E.R.);
- produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- raccolta: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei Centri di Raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- spazzamento: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia di strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- isola ecologica: impianto di supporto alla raccolta differenziata costituito da insiemi di contenitori stradali per la raccolta;
- gestione integrata dei rifiuti: l'insieme delle politiche e strategie volte a garantire l'intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto ambientale e salvaguardare l'ambiente;
- Centro di Raccolta (CdR): area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dove si svolgono le attività di raccolta, mediante raggruppamento differenziato per frazioni omogenee dei rifiuti urbani conferibili dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il soggetto incaricato della gestione del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. La disciplina dei Centri di Raccolta è definita in conformità al D.M. 26 marzo 2026 (G.U.R.I. 29 aprile 2026 n. 98);
- Centro di Raccolta Mobile (CdRM): automezzo appositamente attrezzato per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, raccolta itinerante tramite "Ecomobile", posizionato in particolari punti del territorio, con periodicità stabilita all'interno di aree pubbliche o a pubblica fruizione;
- Centro del riuso: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni durevoli usati che non sono rifiuti, caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di beni

durevoli usati che non sono rifiuti, caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo". La gestione del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal Gestore stesso;

- calendario di raccolta: documento sintetico informativo, redatto con cadenza annuale, per la gestione dei rifiuti destinato alle utenze domestiche e non domestiche, indicante le frequenze e le date di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare e le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio pubblico;
- raccolta differenziata: la raccolta in cui ogni flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- raccolta porta a porta: sistema di raccolta a domicilio dei rifiuti urbani, tramite specifici contenitori e sacchi, secondo modalità e tempi fissati dal gestore del servizio;
- raccolta con sistema ecoisole: sistema di raccolta differenziata domiciliare che opera in prossimità delle utenze a cui è destinato, effettuato con contenitori stradali ad accesso controllato, apribili tramite tessera o altro di sistema di riconoscimento dell'utente;
- carta dei servizi: l'atto che a norma del D.Lgs. n. 286 del 30/07/1999 definisce gli standard qualitativi del servizio e le garanzie per gli utenti.

Articolo 5 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. b-ter del D.Lgs. 152/2006 e smi :

- i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, indicati nell'allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- i rifiuti della manutenzione del verde pubblico e privato, come foglie, sfalci d'erba e potature di essenze vegetali, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai tre punti immediatamente precedenti;

- i rifiuti accidentalmente pescati, nonché quelli volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune ai sensi della legge 17 maggio 2022, n. 60 (Legge Salvamare);

3. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e smi :

- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
- i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis D.Lgs. 152/2006 e smi;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del T.U.A.;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del T.U.A.;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del T.U.A.;
- i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del T.U.A.;
- i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del T.U.A.;
- i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del T.U.A.

Articolo 6 - Competenze del Comune e del Gestore

1. Le attività inerenti alla gestione dei rifiuti urbani sono esercitate dal Comune attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

2. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- a) l'emissione di ordinanze Sindacali contingibili e urgenti;
- b) l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzionamento di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
- c) l'emissione di ordinanza sindacale volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico e/o l'emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del T.U.A. In caso di

inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia tramite il soggetto Gestore, recuperando le spese sostenute dai proprietari, conduttori o dai responsabili di abbandono.

d) la promozione e adozione di opportune forme di informazione, di educazione e di partecipazione, nei confronti dei cittadini, al fine del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo del servizio, anche tramite il Gestore dello stesso e/o con il supporto di associazioni volontaristiche nonché del Servizio delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) e degli Ispettori Ambientali di cui allo specifico allegato al presente Regolamento;

e) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni di:

- conferimento dei rifiuti da parte del privato, anche in collaborazione con il Gestore;
- raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte del Gestore o degli appaltatori incaricati.

3. Al Gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione comunale e nel rispetto degli standard richiesti dalla normativa e dal contratto d'appalto, competono le seguenti attività:

a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi: raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani sia in forma indifferenziata che in modo differenziato, privilegiando il recupero dei materiali e/o quello energetico;

b) LETTERA ABROGATA con D.C.C. n. 38 del 8 giugno 2026;

c) le attività di spazzamento, pulizia, lavaggio di piazze, strade e altri luoghi pubblici, o di uso pubblico;

d) la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di uso pubblico di competenza comunale;

e) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;

f) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni.

g) altri servizi funzionalmente connessi a quelli di igiene urbana sopra indicati, previsti dal contratto di servizio di cui sopra.

Per l'esercizio delle attività di competenza, il soggetto Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito contratto di servizio e nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2. La gestione dei rifiuti urbani è di competenza del Comune che la esercita nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La gestione dei rifiuti urbani persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti alla fonte e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

4. Il Comune, mediante la stipula del Contratto di servizio con il gestore, attraverso i documenti di gara, nel rispetto delle competenze definite all'art. 6 del presente Regolamento, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta -così come definita al precedente art. 4-, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani, all'interno del territorio del Comune di Como.

5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi possono essere apportate autonomamente dal soggetto Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal contratto di servizio, previa comunicazione scritta (PEC) al Comune di Como.

6. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

Articolo 8 - La raccolta differenziata

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è effettuato su tutto il territorio comunale mediante il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.

2. L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti.

3. Il Comune in collaborazione con il soggetto Gestore stabilisce:

a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;

b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni.

4. È vietato il conferimento nei contenitori per rifiuti urbani di rifiuti liquidi, di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta.

5. È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o del Gestore del servizio, dalla sede in cui sono stati collocati.

6. È vietato il conferimento di rifiuti urbani in sacchi o contenitori diversi da quelli specificatamente definiti per tali tipologie di rifiuti. In caso di esaurimento della fornitura annuale dei sacchi per la raccolta differenziata l'utente potrà utilizzare sacchi di materiali e foggia analoghi a quelli esauriti, a propria cura e spese; eventuali sacchi non idonei non verranno ritirati.

7. Il Comune può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali e per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla termovalorizzazione.

Articolo 9 - Disposizioni generali per il conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta, nei modi e nei tempi previsti e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto.

2. I rifiuti urbani vanno conferiti secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento ed osservando in particolare le seguenti disposizioni:

- a) esporre le varie tipologie di rifiuti esclusivamente nei contenitori e/o sacchi previsti, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 8, comma 6;
- b) esporre le varie tipologie di rifiuti nei giorni ed orari previsti dal calendario;
- c) esporre i rifiuti su aree pubbliche a filo strada, nei pressi dell'abitazione o sul confine di proprietà o del luogo di produzione, collocandoli in modo da evitare intralcio al transito veicolare o possibili inconvenienti per pedoni, carrozzelle, presidi a servizio dei disabili e carrozzine per bimbi, o per il personale addetto alla raccolta;
- d) esporre gli imballaggi ridotti di volume.

3. In ogni caso è assolutamente vietato:

- a) conferire materiali accesi o incandescenti, o braci, etc.;
- b) introdurre nei contenitori e nei sacchi residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli operatori ecologici e agli automezzi adibiti alla raccolta (es. oggetti taglienti, acuminati o pungenti);
- c) conferire in maniera miscelata materiali non selezionati per la raccolta differenziata;
- d) depositare rifiuti sfusi su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori, anche se racchiusi in sacchetti,
- e) prelevare senza autorizzazione i materiali esposti per il ritiro da altri utenti;
- f) appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico;
- g) effettuare qualsiasi operazione di cernita sui rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta.
- h) intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'attività degli operatori addetti ai servizi.

4. Per evitare situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

5. Il Gestore del servizio effettua la raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi di cui al comma 4 con idonei mezzi e con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale. In particolare:

- a) le pile e le batterie esauste devono essere conferite in appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso il Centro di Raccolta comunale;
- b) i farmaci non utilizzati, scaduti o avariati, privati dell'imballaggio di carta o cartone, devono essere conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso il Centro di Raccolta comunale;
- c) i prodotti e contenitori etichettati "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), i RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e gli oli minerali devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale.
- d) i rifiuti pericolosi di piccole dimensioni possono essere conferiti presso le eco isole, o altri sistemi idonei;

6. Il Gestore assicura, altresì, la raccolta differenziata degli oli vegetali esausti con le modalità più oltre meglio specificate per le Utenze Domestiche (UD) e per le Utenze Non Domestiche (UND) al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente o tramite modalità non idonee.

7. Tramite appositi cassonetti il Gestore provvede anche al recupero degli abiti usati e dei rifiuti tessili, categorie di rifiuti aventi un impatto particolare sull'ambiente, prodotti dalle UD.

Articolo 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani. Criteri generali

Articolo abrogato con D.C.C. n. 38 del 8 giugno 2026.

Articolo 10 bis - Rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche (UND)

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani prodotti da UD e UND così come organizzata dal Comune.
2. Si qualificano come rifiuti urbani prodotti da una UND quelli derivanti dalle sole attività ricomprese nell'allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 ed elencati nell'allegato L-quater del medesimo D.Lgs. 152/2006; per tali rifiuti trovano applicazione i successivi commi dal n. 3 al n. 9 compresi. I rifiuti prodotti da una UND che non soddisfino entrambe le condizioni di cui sopra si qualificano come rifiuti speciali, la cui gestione è in capo al produttore e per i quali si rimanda al successivo Titolo VI – Gestione dei rifiuti speciali, articoli 55 e 56 del presente Regolamento.
3. Il produttore di rifiuti urbani deve conferirli al servizio pubblico di raccolta secondo le disposizioni normative e nel rispetto di quanto disciplinato dal presente Regolamento.
4. Il produttore dei rifiuti urbani può inoltre avvalersi del Centro di Raccolta per il conferimento dei propri rifiuti nel rispetto delle direttive fissate dalla normativa vigente in tema di responsabilità della gestione dei rifiuti e in tema di trasporto di rifiuti e secondo le regole di accesso all'impianto, definite dal gestore del servizio e dalle disposizioni del presente Regolamento.
5. Le UND possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, per un periodo non inferiore a due anni, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In questo caso le UND dovranno comunicare, entro i termini previsti dalla normativa vigente e/o da disposizioni regolamentari, la volontà di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico. Tali utenze sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (componente variabile del tributo), come disciplinato nell'apposito Regolamento TARI.
6. Ai fini di ottemperare all'obbligo, per i soggetti gestori del ciclo integrato dei rifiuti, di comunicazione annuale al Catasto Rifiuti, le UND che si avvalgono di contratti privati per l'avvio a recupero dei propri rifiuti urbani sono tenute a trasmettere annualmente al Comune di appartenenza i quantitativi avviati a recupero unitamente alle informazioni riguardanti i trasportatori e gli impianti di destino a cui tali rifiuti sono stati conferiti, corredati da una attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, secondo quanto previsto dal Regolamento TARI.
7. Il Gestore, di concerto con il Comune, potrà attivare, anche a titolo oneroso, per alcune tipologie di rifiuti urbani prodotte in quantità significativa, specifiche forme di raccolta selettiva. I produttori di tali rifiuti dovranno assicurare un conferimento separato rispettando le modalità organizzative dei servizi dedicati.
8. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi. In particolare, possono essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti di imballaggi secondari purché siano simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'art.7 del presente Regolamento e siano conferiti in maniera differenziata. I rifiuti di imballaggi terziari sono invece rifiuti speciali, come da sentenza del TAR Emilia-Romagna (BO) Sez. II n. 50 del 22 gennaio 2024 e, pertanto, non possono essere conferiti al servizio pubblico, come espressamente indicato dall'art. 226, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

9. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle UND, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative secondo le modalità previste dall'art. 60 del presente Regolamento.

Articolo 11 - Rifiuti sanitari

1. I rifiuti sanitari sono disciplinati dal D.P.R. 15.07.2003 n. 254 e, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi, ricadono nella gestione dei rifiuti urbani quelli di cui all'art. 2 comma 1 lettera g del medesimo decreto.

Articolo 12 - Rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti cimiteriali, come indicato nell'art. 5, sono classificati come rifiuti urbani.
2. Per la gestione operativa degli stessi si rimanda al Titolo III, art. 34 del presente Regolamento.

Articolo 13 – Rifiuti Speciali

1. I rifiuti speciali non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta.
2. I produttori ed i detentori di rifiuti speciali sono tenuti a separare detti rifiuti da quelli urbani e a provvedere autonomamente a proprie spese ad un adeguato smaltimento in osservanza di quanto previsto dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e del decoro urbano.

Articolo 14 - Altre particolari categorie di rifiuti

1. Si qualificano quali rifiuti inerti i materiali provenienti da demolizioni e scavi, materiali ceramici (piastrelle, lavandini, ecc.), le rocce e i materiali litoidi da costruzione. Tali rifiuti, se provenienti da attività produttive, sono rifiuti speciali e come tali debbono essere conferiti, a cura e spese dei produttori, ad impianti di recupero o a discariche autorizzate. Ai fini del presente Regolamento i soli rifiuti inerti di provenienza domestica (derivanti da piccoli lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio) rientrano nella definizione di rifiuti urbani di cui all'art. 184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006. Tali rifiuti possono essere conferiti, direttamente da parte dell'utente privato, al Centro di Raccolta comunale, nel quantitativo di n. 8 secchi da 30 litri al giorno o massimo 0,25 mc/giorno.
2. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli, e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili, sono rifiuti speciali e come tali non sono disciplinati dal presente Regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti dai proprietari o dagli organi pubblici ai centri e agli impianti regolarmente autorizzati. I soli rifiuti costituiti da pneumatici, accumulatori per auto esausti e oli minerali esausti possono essere conferiti, da parte delle sole Utenze Domestiche, al servizio pubblico di raccolta, mediante consegna diretta presso il Centro di Raccolta comunale.
3. Gli olii e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle Utenze Non Domestiche (UND) che li detengono in ragione della propria attività sono rifiuti speciali classificati con codice EER 200125, e come tali devono essere stoccati, a cura dei produttori, conformemente alle disposizioni vigenti, e

conferiti dagli stessi al servizio pubblico di raccolta, nelle le forme previste dal servizio in appalto se istituito.

4. I soli olii e grassi vegetali e animali esausti prodotti da Utenze Domestica (UD) devono essere conferiti, a cura degli utenti, direttamente al Centro di Raccolta comunale o, all'interno di bottiglie di plastica, negli appositi dispositivi collocati sul territorio comunale. È fatto assoluto divieto di versare detta tipologia di rifiuto negli scarichi di lavandini o sanitari, nonché nella pubblica fognatura.

5. I pannolini per bambini (fino al compimento del terzo anno di età) e i pannoloni, laddove previsto dal contratto d' appalto e richiesto dagli utenti, vengono raccolti separatamente rispetto alle altre frazioni di rifiuti urbani, mediante appositi servizi differenziati concordati con l'Appaltatore e attivabili a seguito di presentazione di apposite richieste dedicate, secondo modalità pubblicizzate dal Gestore e dal Comune. Resta salva la possibilità di conferire tali rifiuti nel sacco per la frazione secca indifferenziata.

Articolo 15 - Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento, i rifiuti e i materiali elencati agli artt. 185 e 186 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 16 - Finanziamento del servizio integrato dei rifiuti urbani

1. La determinazione dei costi del servizio integrato dei rifiuti è disciplinata nel rispetto del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, nonché dalle deliberazioni della competente Autorità di regolazione ARERA (Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente).

2. In ordine alla disciplina del tributo si fa riferimento allo specifico Regolamento comunale TARI.

Articolo 17 - Campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. Il Comune in collaborazione con il Gestore del servizio cura opportune campagne di sensibilizzazione e incentivazione alla collaborazione dei cittadini, di cui viene data comunicazione tramite canali istituzionali.

2. Il Gestore del servizio predispone e diffonde con cadenza annuale il calendario dei giorni di raccolta delle varie frazioni di rifiuto e quant'altro necessario a informare la cittadinanza sull'organizzazione dei servizi di igiene urbana.

TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

Articolo 18 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori e sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Gestore del servizio ad ogni singola utenza in base al contratto di servizio ed hanno una capacità compresa tra litri 10 e litri 360. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore del servizio provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

2. Tutti i contenitori rigidi per la raccolta dei rifiuti sono forniti all'utenza dal Gestore in comodato d'uso gratuito. L'amministrazione Comunale potrà valutare con il gestore formule diverse di assegnazione dei carrellati, prevedendo eventualmente un contributo da corrispondere oltre la prima fornitura standard.

I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi o scritte. È però consentito riportare il proprio nominativo sul retro del coperchio del contenitore assegnato o altro contrassegno personalizzato.

3. In caso di furto, il Gestore del servizio procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l'avvenuta sottrazione del contenitore.

4. I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

5. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, e non possono essere collocati in strade e/o aree ad uso pubblico, se non per il tempo strettamente necessario all'esposizione e al ritiro dei rifiuti, secondo quanto indicato nei calendari della raccolta.

6. Non è permesso l'utilizzo di contenitori che non siano stati approvati dal Gestore.

7. È vietato ai proprietari e ai detentori, a qualunque titolo, di veicoli di parcheggiarli di fianco ai diversi tipi di contenitori per la raccolta di rifiuti presenti sul territorio, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta.

8. Le attrezzature non a perdere, quali bidoni, mastelli, cassonetti, sono di proprietà del Gestore e sono utilizzabili in comodato d'uso dall'utenza in regola con la TARI.

Articolo 19 - Criteri di assegnazione dei contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti urbani

1. Le tipologie di raccolta porta a porta istituite, le volumetrie dei contenitori e le frequenze di raccolta sono quelle stabilite da comune in collaborazione con il gestore.

2. Il volume dei contenitori da assegnare alle Utenze Domestiche è stabilito dal Comune in collaborazione con il Gestore del servizio in funzione del numero totale degli occupanti l'utenza (singola o plurima), della frequenza di raccolta stabilita e delle esigenze delle utenze stesse.

3. Il volume dei contenitori da assegnare alle Utenze Non Domestiche è stabilito dal Comune in collaborazione con il Gestore del servizio in funzione della produzione stimata delle diverse tipologie di rifiuto e della frequenza di raccolta.

4. La volumetria da assegnare ai sensi dei commi 2 e 3, in ogni caso, dovrà essere soddisfatta con il minor numero possibile di contenitori.

5. Per gli stabili occupati da 1 a 4 famiglie, quali ad esempio, villette, piccoli fabbricati, ecc, è prevista la fornitura di bidoncini mono-familiari.

6. Per i condomini occupati da più di 4 famiglie e per tutti gli altri tipi di fabbricati, è prevista la fornitura di bidoni carrellati.

7. Le richieste di fornitura di bidoni diverse dai commi 5 e 6 saranno valutate preventivamente dall'Amministrazione comunale e dal Gestore, previa presentazione dell'istanza tramite protocollo da parte dell'amministratore pro tempore del condominio o da parte della/le proprietà del/i fabbricato/i interessato/i.

Articolo 20 - Raccolta differenziata porta a porta

1. Il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti conferiti tramite contenitori specifici e sacchi nel rispetto delle disposizioni per le singole frazioni di rifiuto indicate negli articoli successivi.
2. La fornitura alle nuove utenze delle attrezzature per la raccolta (sacchi e/o contenitori), come previsto dall'Allegato A della Deliberazione ARERA n. 15/2022 -TQRIF –, è definita nella Carta dei servizi.
3. La raccolta è effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti approvati dal Gestore del servizio, dove l'utente è tenuto a collocare il contenitore.
4. L'utente è tenuto a chiudere correttamente il coperchio dei contenitori rigidi; allo stesso modo, nel caso di conferimento in sacchi, questi devono essere chiusi in modo adeguato.
5. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo.
6. Salvo espressa deroga, non possono essere conferiti nei contenitori per la raccolta rifiuti pressati meccanicamente.
7. Il Comune, secondo necessità, ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente/condominio di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di carattere pubblico, cercando di limitare in ogni caso al minimo indispensabile la distanza di conferimento; l'utente è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dal Comune.
8. L'utente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori e nei sacchi, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori o di lacerare i sacchi.
9. Ai fini di garantire una corretta gestione della raccolta differenziata porta a porta, il miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti e il rispetto delle norme del presente Regolamento, il Gestore del servizio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, predisporrà un sistema di controllo, verifica e miglioramento della qualità dei rifiuti urbani. Tale sistema verrà attuato mediante la realizzazione di idonei adesivi di segnalazione compilabili dall'operatore che effettua il servizio di raccolta, da applicare sulla superficie dei contenitori e dei sacchi per i quali venga rilevata la difformità.
10. I contenitori e i sacchi non conformi segnalati dal suddetto adesivo devono essere ritirati dall'utente, suddivisi e/o riconfezionati in modo conforme ed esposti per il successivo turno di raccolta previsto dal calendario.

Articolo 21 - Esposizione per la raccolta

1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto nei giorni prestabiliti; qualora vi dovessero essere modifiche il gestore affiggerà volantini informativi ai cancelli delle proprietà interessate almeno 24 ore prima e provvederà a darne comunicazione tramite i canali di comunicazione istituzionali.

2. In caso di festività infrasettimanali la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno. In caso di più giorni festivi consecutivi dovrà comunque essere garantito il servizio entro il terzo giorno da quello normalmente stabilito. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire, nei giorni e negli orari stabiliti dai calendari.

3. I sacchi e i contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti sul suolo pubblico, davanti al numero civico dell'edificio in cui tali rifiuti sono prodotti. Sacchi e contenitori devono essere esposti in luogo ben visibile, allineati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, carrozzelle a servizio dei disabili, carrozzine, cicli ed autoveicoli e in modo tale da non recare molestia né invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti, compatibilmente con tipologia e dimensioni dei marciapiedi e delle strade.

4. I contenitori, dopo lo svuotamento, devono essere riportati dall'utente all'interno del confine di proprietà entro e non oltre gli orari stabiliti dai calendari della raccolta delle zone, al fine di garantire il rispetto del decoro urbano.

5. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta prima dell'intervento degli addetti al servizio di raccolta, la pulizia sarà a carico dell'utenza. Gli addetti al servizio di raccolta devono invece assicurare il prelievo di rifiuti e la pulizia del suolo in caso di dispersione accidentale durante il prelievo dei sacchi, lo svuotamento dei contenitori e il travaso dei rifiuti. Gli utenti sono tenuti a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione di materiale ad opera del vento o di animali e a tenere pulito il punto di conferimento.

6. Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico raggiungibili dagli automezzi di servizio.

7. Qualora durante il servizio di raccolta porta a porta l'Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme del presente Regolamento in merito all'esposizione dei contenitori e dei sacchi, l'operatore dovrà utilizzare l'adesivo di segnalazione di cui all'articolo 19, comma 9.

8. Qualora non venga eseguito un servizio previsto dal presente Regolamento, l'utente potrà inoltrare tempestiva segnalazione al gestore o all'Amministrazione.

9. È vietato depositare rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte domiciliari, fatto salvo l'utilizzo del servizio di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio su prenotazione, secondo i tempi e con le modalità convenuti col Gestore.

10. È vietato il conferimento, in sacchi o contenitori, di materiale estraneo rispetto alla frazione di rifiuti ai quali sono dedicati, nonché esporre su pubblica via rifiuti sfusi anziché all'interno di sacchi o contenitori. Sarà cura degli addetti al servizio segnalare all'utenza l'irregolarità del conferimento, per mezzo delle apposite etichette adesive indicanti la non conformità del rifiuto di cui all'art. 19, comma 9 del presente Regolamento.

11. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., i sacchi esposti per la raccolta devono avere peso non superiore a 10 kg e non devono contenere oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi per chi effettua la raccolta manuale. La chiusura dei sacchi deve prevenire ogni perdita, spargimento o percolamento di rifiuti solidi o liquidi. Il limite di 10 kg riguarda anche i contenitori soggetti a sollevamento e svuotamento manuale, con l'esclusione dei bidoni carrellati e dei cassonetti. Per la maggior tutela del personale operativo e al fine di ridurre al minimo gli episodi di rottura e conseguente dispersione al suolo dei rifiuti, il Gestore può introdurre limitazioni più restrittive, che saranno comunicate di norma sui calendari delle raccolte.

Articolo 22 - Lavaggio dei contenitori

1. La pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori è eseguita a cura dell'utenza. La stessa dovrà avere cura di sciacquare ed eliminare ogni residuo di eventuale detersivo o sostanza utilizzata, al fine di evitare che tali sostanze vengano a contatto con gli operatori durante le operazioni di svuotamento.

Articolo 23 - Raccolta porta a porta della frazione secca indifferenziata

1. La frazione secca indifferenziata, non riciclabile e/o recuperabile, non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali;
- c) rifiuti urbani pericolosi;
- d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione di cui al comma 1 è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dai calendari di zona mediante sacchi in polietilene da lt 100 di colore grigio/bianco semi-trasparente;
- b) non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per il rifiuto secco indifferenziato non recuperabile;
- c) qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto non recuperabile, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 20, comma 9;
- d) come da previsione dell'art. 21, comma 11 il sacco non deve superare il peso di 10 kg;
- e) il trasporto del rifiuto secco indifferenziato all'impianto di termovalorizzazione o presso altro idoneo impianto di smaltimento avviene nello stesso giorno della raccolta.
- f) La distribuzione annuale dei sacchi all'utenza verrà effettuata a cura del Gestore del servizio anche tramite distributori automatici posizionati sul territorio, nelle modalità comunicate preventivamente.

Articolo 24 - Raccolta porta a porta della frazione organica dei rifiuti solidi urbani – FORSU (UMIDO)

1. La frazione organica dei rifiuti solidi urbani è costituita dai rifiuti biodegradabili che per natura subiscono processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali ad esempio i rifiuti di alimenti.

2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione di cui al comma 1 è svolto con le seguenti modalità:

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dai calendari di zona, mediante contenitori dedicati, forniti in dotazione dal gestore in comodato d'uso;

b) le utenze domestiche inserite nelle unità immobiliari singole o comprendenti fino a 4 famiglie, dovranno esporre a filo strada il relativo secchiello da 10 lt. fornito dal gestore del Servizio. Le utenze domestiche incluse in condomini costituiti potenzialmente da almeno 5 famiglie, dovranno esporre esclusivamente il bidone carrellato dato in dotazione dal gestore; eventuali altre attrezzature acquistate in proprio non verranno svuotate;

c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

3. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri all'interno dei contenitori per il rifiuto organico la presenza di materiale non conforme.

4. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto organico, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 20, comma 9.

5. Ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. n. 152/2006, le utenze domestiche dovranno obbligatoriamente utilizzare, per le operazioni di cui al precedente comma 2 lettera b), i sacchetti distribuiti dal Gestore del servizio o comunque sacchetti compostabili certificati a norma di riferimento.

6. La distribuzione annuale dei sacchi all'utenza verrà effettuata a cura del Gestore del servizio anche tramite distributori automatici posizionati sul territorio, nelle modalità comunicate preventivamente.

7. Nella gestione dei bidoncini e dei bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori. A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare periodicamente i bidoni, come disposto dal precedente art. 22.

Articolo 25 - Raccolta porta a porta di imballaggi in vetro e in metallo (barattolame)

1. La frazione recuperabile di cui al presente articolo è costituita da imballaggi in vetro e imballaggi in materiale ferroso e non ferroso, vuotati e accuratamente puliti, che non abbiano contenuto vernici di qualsiasi natura.

2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile di cui al comma 1 è svolto con le seguenti modalità:

a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dai calendari di zona mediante appositi contenitori dedicati, forniti in dotazione dal gestore in comodato d'uso;

b) tutto il materiale è introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del cassonetto e per migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;

c) il materiale deve essere introdotto sfuso nel contenitore, senza l'utilizzo di sacchetti in plastica e/o di altri materiali;

d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

3. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in vetro e metallo, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 20, comma 9.

4. Gli imballaggi in vetro di grandi dimensioni, quali le damigiane e gli oggetti in vetro ingombranti, quali, lastre, specchi, mensole, acquari, devono essere conferiti presso il Centro di Raccolta.

5. Nei contenitori per la raccolta “porta a porta” degli imballaggi in vetro non devono essere inseriti ad esempio: piatti, tazze, tazzine, vasi o altri oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, nonché lampade, lampadari, lampadine, bicchieri di cristallo o altri oggetti in cristallo, bicchieri di vetro, vetri finestre o parte di essi, secondo le specifiche fornite da COREVE (Consorzio Recupero Vetro).

6. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per i rifiuti da imballaggi in vetro e metallo.

7. Nella gestione dei bidoncini e dei bidoni carrellati dovrà essere osservata la massima cura onde prevenire l'emanazione di eventuali odori. A tal fine ogni utente avrà l'obbligo di lavare e disinfettare periodicamente gli stessi, in conformità col precedente art. 22.

Articolo 26 - Raccolta porta a porta di imballaggi in plastica

1. La frazione recuperabile di cui al presente articolo è costituita dagli imballaggi in plastica e, in particolare, dai contenitori vuoti e accuratamente puliti, secondo le specifiche fornite dal CO.RE.PLA. (Consorzio nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica).

2. Il servizio di raccolta porta a porta della frazione recuperabile di cui al comma 1 è svolto con le seguenti modalità:

a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dai calendari di zona mediante sacchi di polietilene da circa 100 litri di colore giallo semitrasparente;

b) l'utente si assicura di chiudere i sacchi prima del conferimento al servizio;

c) il materiale deve essere introdotto sfuso sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria;

d) tutto il materiale è introdotto previo svuotamento ed opportuna pulizia, onde evitare perdite di liquidi dai sacchi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

3. La distribuzione annuale dei sacchi all'utenza verrà effettuata a cura del Gestore del servizio anche tramite distributori automatici posizionati sul territorio, nelle modalità comunicate preventivamente.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei sacchi per i rifiuti da imballaggi in plastica.

5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto da imballaggi in plastica, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 20 comma 9.

6. Come da previsione dell'art. 21, comma 11 il sacco non deve superare il peso di 10 kg.

Articolo 27 - Raccolta di carta, cartone e tetrapak

1. La frazione recuperabile di cui al presente articolo è costituita da carta, cartone e poliacoppiati tipo tetrapak.

2. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile di cui al comma 1, è svolto con le seguenti modalità:

- a) con contenitore per la raccolta porta a porta congiunta di carta cartone tetrapak, presso le utenze domestiche e non domestiche;
- b) con raccolta a mano del solo cartone, per le sole UND nelle zone dove tale modalità di servizio è prevista dagli atti di gara.

3. Per la fattispecie di cui al comma 2 lettera a):

- a) la raccolta avviene con la periodicità stabilita dai calendari di zona mediante appositi contenitori dedicati, forniti in dotazione dal gestore in comodato d'uso;
- b) nel caso di cartone da imballaggio voluminoso, non collocabile nel contenitore, il materiale deve essere piegato e legato (non con filo metallico) e lasciato accanto allo stesso, al fine di ridurre al massimo lo spazio occupato;
- c) il materiale deve essere introdotto sfuso nel contenitore, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, riducendo in pezzi il cartone e il cartoncino;
- d) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso.

4. Non viene assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme all'interno dei contenitori per la raccolta di carta, cartone e tetrapak.

5. Qualora, durante il servizio di raccolta porta a porta, l'Appaltatore del servizio riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti articoli nel conferimento di rifiuto in carta-cartone-tetrapak, l'operatore potrà usare l'adesivo di segnalazione di cui all'art. 20 comma 9.

6. Gli imballaggi di cartone di dimensioni e volume eccedente l'ordinario servizio di raccolta di cui al presente articolo, vanno conferiti al Centro di Raccolta comunale a cura del produttore con le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.

Articolo 27 bis - Raccolta di abiti usati e rifiuti tessili

- 1. La raccolta di abiti (Codice EER 200110) viene svolta mediante il posizionamento sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta di contenitori di adeguate dimensioni.
- 2. Per tale raccolta differenziata, che di norma comprende anche scarpe, borse, coperte ecc., il Gestore deve assicurare la presenza di idonee informazioni sui contenitori di cui sopra.
- 3. È vietato depositare accanto ai contenitori qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compresi gli stessi abiti dismessi.
- 4. I rifiuti identificati con Codice EER 200111 (prodotti tessili) non possono essere inseriti nei contenitori stradali, ma devono essere conferiti a cura delle sole UD presso il Centro di Raccolta e deposti nell'apposito contenitore ivi presente.

Articolo 28 - Raccolta di sfalci e potature

- 1. Il conferimento della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature avviene in maniera diretta da parte dell'utenza tramite conferimento presso il Centro di Raccolta comunale. Non si possono conferire: sassi, terra, reti e pali metallici o in materiale plastico, o altri rifiuti non compostabili.
- 2. È consentito lo smaltimento nella frazione organica solo per piccole quantità di verde di piccole dimensioni, uso domestico (es. da balconi di singole abitazioni, fiori recisi).

3. La frazione vegetale è destinata agli impianti di compostaggio per la produzione di compost.

Articolo 29 - Raccolta di pile e batterie

1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituiti da pile e batterie esauste e in particolare:

- pile a bottone;
- pile stilo e rettangolari;
- batterie per attrezzature elettroniche.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 1, è svolto con le seguenti modalità:

a) la raccolta avviene mediante appositi contenitori posti sul territorio comunale, presso i rivenditori dei beni da cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati, ecc.) e presso il Centro di Raccolta comunale;

b) l'utente ripone il rifiuto urbano pericoloso all'interno dell'apposito contenitore;

c) non possono essere introdotti nel contenitore gli accumulatori al piombo, che devono essere consegnati al Centro di Raccolta comunale.

3. I contenitori sono svuotati dall'Appaltatore del servizio con le frequenze stabilite dagli atti di gara, e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza l'utilizzo continuativo.

4. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tengono conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

5. È vietato depositare accanto ai contenitori qualsiasi tipo di rifiuto, ivi comprese le stesse pile e batterie.

Articolo 30 - Raccolta di farmaci e medicinali scaduti

1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituiti da farmaci e medicinali scaduti e in particolare:

- farmaci;
- fiale per iniezioni inutilizzate;
- disinfettanti.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi di cui al comma 1, è svolto con le seguenti modalità:

a) la raccolta viene effettuata mediante appositi contenitori posti presso le farmacie o presso il Centro di Raccolta comunale;

b) il prodotto va introdotto nell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato (pulito) va conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento per la plastica, la carta o altri materiali;

c) l'utente ripone il rifiuto pericoloso all'interno degli appositi contenitori.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori tengono conto degli indici di densità abitativa e insediativa di ogni singola zona.

4. I contenitori sono svuotati dall'Appaltatore del servizio con le frequenze stabilite dagli atti di gara e comunque con una periodicità tale da consentire all'utenza l'utilizzo continuativo.
5. Il Gestore del servizio può prevedere particolari forme di raccolta per i medicinali citotossici e citostatici, contrassegnati dal Codice EER 200131*.
6. È vietato depositare accanto ai contenitori qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compresi gli stessi farmaci e medicinali scaduti.

Articolo 31 - Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi costituiti da materiali di impiego domestico

1. I rifiuti urbani pericolosi di cui al presente articolo sono costituiti da materiali di impiego domestico quali:

- a) contenitori per vernici;
- b) oli esausti minerali;
- c) lampade a scarica (neon) e tubi catodici;
- d) accumulatori per auto.

2. I rifiuti urbani pericolosi di cui al comma 1 dovranno essere conferiti dalle UD direttamente al Centro di Raccolta, nel rispetto delle prescrizioni dell'impianto.

Articolo 32 - Raccolta degli oli e grassi animali e vegetali

1. Gli oli e grassi vegetali e animali, raccolti in forma differenziata, sono destinati a impianti di recupero di materia.

2. Si rinvia a quanto previsto per le UND e le UD rispettivamente ai commi 3 e 4 del precedente art. 14.

3. È vietato depositare accanto ai contenitori per la raccolta dedicata alla frazione di rifiuti in esame qualsiasi altro tipo di rifiuto, ivi compresi bottiglie o altri contenitori impropri contenenti gli stessi oli e grassi animali e vegetali.

Articolo 33 - Raccolta rifiuti ingombranti

1. I rifiuti urbani ingombranti, separati per tipologia di materiale, possono essere conferiti da parte delle UD al Centro di Raccolta comunale nel rispetto delle prescrizioni vigenti per tale impianto.

2. Per rifiuti ingombranti si intendono i seguenti materiali (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- legno (es. mobili, serramenti);
- ferro e rottami metallici (es. reti, stendibiancheria, scaffali, biciclette);
- vetro ingombrante (es. lastre, specchi, acquari);
- plastiche dure (es. stendibiancheria, arredi giardino);
- rifiuti ingombranti (es. materassi, poltrone, divani ecc.);

- frigoriferi, congelatori, climatizzatori (RAEE – R1);
- lavatrici, lavastoviglie, forni a microonde (RAEE – R2);
- televisori e monitor (RAEE – R3);
- personal computer (PC);
- telefoni cellulari e smartphone.

3. Per tutte le utenze domestiche è, altresì, istituito il servizio gratuito di raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti “su chiamata”.

4. Il servizio viene garantito secondo le seguenti modalità:

a. Categorie protette (disabili, persone di età maggiore di 70 anni):

- la raccolta viene eseguita previa presentazione da parte dell'utente dell'apposita modulistica al competente Servizio del Comune, il quale a seguito di verifica della stessa provvede a inoltrarla al Gestore del Servizio; quest'ultimo effettuerà il ritiro entro i tempi previsti dal contratto, concordandoli direttamente con l'utenza. Il ritiro avverrà all'interno dell'abitazione o delle sue pertinenze, secondo quanto previsto dal contratto di servizio in essere con il Gestore.

b. Altre utenze domestiche:

- la raccolta dei rifiuti ingombranti per tutte le altre utenze domestiche avviene al piano strada nel giorno stabilito per il ritiro, secondo un programma ciclico concordato con l'Amministrazione Comunale. Il limite quantitativo giornaliero è previsto dal contratto di servizio in essere con il Gestore;

- i rifiuti oggetto di prenotazione dovranno essere esposti nel punto in cui vengono depositate tutte le tipologie di rifiuti raccolti porta a porta; andranno collocati in modo da essere ben visibili, da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, carrozzelle a servizio dei disabili, carrozzine e veicoli e senza invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti;

- le utenze dovranno posizionare sugli stessi un'etichetta indicante il numero di richiesta di prenotazione, l'ora e il giorno del ritiro concordati col Gestore.

5. È vietato il conferimento dei rifiuti ingombranti all'ordinario servizio di raccolta.

Articolo 34 - Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Sono classificati quali rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a) ordinaria attività cimiteriale;
- b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, da:

- a) fiori secchi;
- b) corone funebri;
- c) carta;
- d) ceri e lumini;

- e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali interni dei campisanti;
- f) scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde.

Tali rifiuti cimiteriali devono essere collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree poste all'interno del cimitero con le modalità del presente Regolamento.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:

- a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
- b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I suddetti rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani, ai sensi del DPR 254/2003.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore dedicato e con scritta identificativa del contenuto "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni" e caratteristiche dimensionali compatibili con le disposizioni dell'impianto di smaltimento.

6. I rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, sono da considerarsi rifiuti speciali e non ricadono nella gestione del presente Regolamento.

Articolo 35 - Raccolta domiciliare "a chiamata" per rifiuti ingombranti

(Articolo sostituito con Art. 33 con D.C.C. n. 38 del 8 giugno 2026)

TITOLO IV - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 36 - Rifiuti abbandonati sul territorio

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico sono a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del medesimo Decreto.

2. Il costo sostenuto dal Comune per la rimozione dei rifiuti abbandonati verrà addebitato al trasgressore.

3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al comma 1 sono raccolti dal Gestore, secondo quanto previsto dagli atti di gara.

4. Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.
5. Sono disciplinati da apposita convenzione con la Provincia di Como i termini per la gestione e pulizia delle acque del lago.

Articolo 37 - Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto, secondo quanto previsto dagli atti di gara, su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, secondo modalità calibrate in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione delle stesse.
2. Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento e i livelli qualitativi da raggiungere sono individuate dall'Amministrazione in accordo con il Gestore del servizio.
3. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con le modalità previste dagli atti di gara.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori adottano tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati sono dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte preferibilmente nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.
7. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno), ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, per incrementare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di pulizia strade.

Articolo 38 - Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sul territorio sono dislocati cestini stradali dedicati ai rifiuti di piccole dimensioni prodotti dai passanti, quali ad esempio ricevute d'acquisto, scontrini, tovaglioli e piccoli imballaggi di bevande e cibi d'asporto (lattine, bottigliette, confezioni di merende, ecc.).
2. Le aree servite, nonché le modalità di esecuzione del servizio di svuotamento e pulizia dei cestini, sono stabilite dal Gestore del servizio previo accordo con l'Amministrazione e indicate negli atti di gara.
3. I cestini stradali sono svuotati dal soggetto incaricato dal Gestore del servizio secondo la periodicità programmata dagli atti di gara.
4. È vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti domestici, anche se di piccole dimensioni, nonché rifiuti urbani e speciali provenienti da Utenze Non Domestiche o prodotti in abitazioni e immobili adibiti ad usi diversi; è parimenti vietato depositare presso i cestini rifiuti ingombranti o di altro tipo.
5. È vietato danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché apporvi scritte o affiggevi materiale di qualsiasi natura, fatte salve le comunicazioni di servizio del Comune e del Gestore.

6. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle griglie di raccolta delle acque meteoriche, nelle bocche di lupo, negli scarichi ecc.

7. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato, ai sensi dell'art. 232 ter del D.Lgs. n. 152/2006, l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle caditoie e negli scarichi.

Articolo 39 - Pulizia dei mercati

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.

2. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, depongono i rifiuti prodotti durante l'esercizio della loro attività, man mano che si producono, secondo le modalità concordate tra il Gestore del servizio e l'Amministrazione ed indicate dagli atti di gara. In ogni caso i rifiuti urbani prodotti da attività mercatali devono essere conferiti secondo le modalità di seguito riportate:

a) FRAZIONE UMIDA (FORSU): viene raccolta, nell'area concordata, in bidoni carrellati forniti dal Gestore del servizio a inizio delle operazioni di vendita;

b) FRAZIONE SECCA RESIDUA: viene raccolta, nell'area concordata, in sacchi di polietilene semitrasparenti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 22;

c) IMBALLAGGI IN CARTONE: vanno piegati e accatastati, nell'area di posteggio, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;

d) IMBALLAGGI IN LEGNO (CASSETTE): vanno accatastati, nell'area concordata, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;

e) IMBALLAGGI IN PLASTICA: vanno conferiti all'interno di sacchi semitrasparenti gialli, nell'area concordata, ordinatamente e separatamente rispetto agli altri rifiuti;

3. Al termine dell'attività di vendita, i concessionari e gli occupanti dei posti vendita nei mercati sono tenuti a:

a) spazzare l'area in concessione e lo spazio circostante, e conferire i rifiuti generati secondo le modalità di cui al comma 2, ponendoli negli appositi sacchi dati in dotazione dal Gestore;

b) sgombrare l'area da veicoli e altre attrezzature usate per l'esercizio dell'attività entro 15 minuti dall'ora di cessazione dell'attività di vendita, a meno di specifiche autorizzazioni dei competenti uffici comunali. Nelle successive due ore è vietata la sosta dei veicoli onde consentire l'igienizzazione delle aree.

4. Al termine delle attività di sgombero di cui al comma 3 il Gestore del servizio provvederà alla pulizia delle aree mercatali.

5. Gli stessi obblighi valgono per mercati occasionali, fiere e sagre autorizzate e comunicate dall'Amministrazione al Gestore del servizio.

6. È vietato disperdere rifiuti liquidi, quali oli o liquami, o solidi, quali frammenti di cibo, sale ecc. su aiuole, aree verdi, pavimentazioni o nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche.

7. È vietato conferire nei cestini stradali rifiuti dell'attività di vendita.

8. È vietato il conferimento di rifiuti prodotti in mercati svolti presso altri Comuni.
9. L'inizio delle operazioni di pulizia delle aree mercatali dovrà coincidere con il termine di orario di vendita fissato dal il vigente Regolamento del Mercato Mercerie.

Articolo 40 - Imbrattamento di aree pubbliche

1. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche o ad uso pubblico è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 5* del vigente Regolamento di Polizia Urbana (RPU), le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai non vedenti con cani guida e alle persone diversamente abili.
3. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali, polveri, oli, grassi, benzine o altri liquidi lungo il percorso e nell'eventualità che ciò accada intervenire per rimuoverli. Trova applicazione l'art. 4**, comma 2 del vigente RPU.
4. Chi transita con veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche e nell'eventualità che ciò accada procedere alla loro pulizia. Trovano applicazione le previsioni dell'art. 15, comma 1, lettera g. e comma 2 del vigente Codice della Strada*** (D.Lgs. 285/1992).

*** R.P.U. Art. 5 – Disposizioni per la conduzione e custodia di cani e altri animali.**

- 7. In ambito urbano, in luogo pubblico o aperto al pubblico, è vietato condurre cani o altri animali non detenendo, a cura del conduttore, attrezzature o strumenti opportuni per rimuovere e contenere gli escrementi, nonché bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d'acqua da versare all'occorrenza in caso di deiezioni, al fine di diluirne quelle liquide e della ripulitura delle aree dalle stesse interessate.*
- 8. Fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, è fatto obbligo di raccogliere gli escrementi degli animali condotti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico. Ad eccezione dei non vedenti con cani guida e delle persone diversamente abili, tutti i conduttori devono raccogliere le deiezioni degli animali e gettarle negli idonei contenitori di rifiuti. Per quanto attiene alle deiezioni liquide il detentore dell'animale deve provvedere a diluirle con acqua.*

**** R.P.U. Art. 4 – Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.**

2. *Nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie è fatto obbligo di tenere un comportamento tale da evitare di ingombrare o sporcare i luoghi interessati. In ogni caso, l'interessato deve provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.*

***** D.Lgs. 285/1992 Art. 15 – Atti vietati**

1. *Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:*

g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;

2. *Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila.*

Articolo 41- Animali domestici e selvatici rinvenuti morti sul territorio

1. Eventuali carcasse di animali non selvatici rinvenute su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico saranno rimosse a cura del Gestore del servizio di nettezza Urbana in accordo con gli uffici comunali.
2. Le segnalazioni relative alla fauna selvatica ricadono nell'ambito delle attività di polizia venatoria, in capo all'Amministrazione Provinciale.

Articolo 42 - Obblighi e divieti degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, in tutta la sua ampiezza sino alla zanella stradale, fatta salva la possibilità per il Gestore del servizio di intervenire per il ripristino della pulizia.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico (quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili), e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato (quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili), debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'Appaltatore del servizio. La gestione di tali rifiuti è a carico degli esercizi stessi.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.
4. I cantieri edili che usufruiscono di concessioni di occupazione di suolo pubblico devono provvedere costantemente e quotidianamente alla pulizia dell'area occupata o transitata e dell'area circostante per un raggio di 3 metri.
5. I rifiuti provenienti dalle aree in questione sono raccolti e conferiti, a cura dei gestori di locali e pubblici esercizi di cui ai precedenti commi 1 e 2 nonché delle imprese edili di cui al comma 4 del

presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

6. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Articolo 43 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori e sacchi che devono essere preventivamente richiesti al soggetto Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

2. Il servizio è espletato con le modalità individuate dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

3. La frequenza di svuotamento è garantita dai calendari della raccolta differenziata se coincidenti con il periodo di svolgimento della manifestazione, o in base ai servizi previsti in appalto.

4. Sono fatte salve le prescrizioni dell'art. 22*, commi 1 e 2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana (RPU) in materia di pulizia del suolo pubblico.

*** Art. 22 – Pubblici intrattenimenti e spettacoli viaggianti.**

1. *Gli allestimenti, le baracche, i loro annessi, e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal Comune. Le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.*

2. *Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio occupato.*

Articolo 44 - Volantinaggio e affissione manifesti

1. È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano. È vietato collocare volantini o simili sui veicoli in sosta su suolo pubblico.

2. È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non abbandonarli sul suolo pubblico.

3. Chi effettua operazioni di affissione di manifesti che diano luogo, su area pubblica o di uso pubblico, a produzione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area.

4. In caso di distacco dei manifesti affissi a causa di pioggia, intemperie, vandalismi o altre cause sarà onere della società incaricata del servizio affissioni a procedere alla rimozione dei rifiuti così generatisi.

5. In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune anche tramite il Gestore del servizio, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

Articolo 45 - Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso in transito, come da articolo 40, comma 3 del presente Regolamento.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

4. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore del Servizio, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento di contravvenzione ai sensi di Legge e di Regolamento.

5. Trova, in particolare, applicazione l'articolo 4*, comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e relativa sanzione.

*** R.P.U. Art. 4 – Norme di comportamento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.**

2. Nel caricare, scaricare o trasportare merci o altro materiale di qualsiasi specie è fatto obbligo di tenere un comportamento tale da evitare di ingombrare o sporcare i luoghi interessati. In ogni caso, l'interessato deve provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia.

Articolo 46 - Associazioni di volontariato o altri soggetti

1. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere, previo accordo con il Gestore, della collaborazione delle associazioni di volontariato o altri soggetti e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

2. Le associazioni di volontariato o altri soggetti possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa comunicazione delle iniziative all'amministrazione comunale e al Gestore del servizio. A tal fine deve essere presentata apposita richiesta indicante:

- a) le modalità di esecuzione della raccolta;
- b) le tipologie di materiali da raccogliere e la loro destinazione;
- c) i mezzi utilizzati per garantire l'igiene e la sicurezza del lavoro da effettuare.

3. Gli interessati possono altresì partecipare ad iniziative organizzate dal Comune o dal Gestore del servizio e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.

4. L'amministrazione comunale valuta le forme collaborazione proposte dalle associazioni o altri soggetti, anche tramite stipulazione di apposite convenzioni.

Articolo 47 - Pulizia delle aree private – Pulizia dei fabbricati privati e delle aree contigue

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e no, devono provvedere alla pulizia delle medesime e conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi. In caso di scarico abusivo su aree private i soggetti di cui sopra sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi.

2. Al fine di favorire il coinvolgimento della popolazione nel miglioramento della qualità della vita, il Comune ha la facoltà di promuovere accordi con rappresentanze qualificate di cittadini volti alla tutela del decoro e dell'igiene ambientale, con modalità differenti (fra le quali l'adozione delle vie, la sponsorizzazione, ecc).

3. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e no, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare, devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti sulle aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice civile e del Codice della Strada.

4. I tratti di suolo pubblico quali ad esempio marciapiedi, scalinate, parcheggi ecc. sovrastati da alberi, arbusti, siepi, e simili nel caso in cui da questi ultimi dovessero cadere foglie, aghi, fiori, frutti e rami o porzioni degli stessi, devono essere ripuliti a cura dei proprietari dei suddetti vegetali con frequenza tale da garantire costantemente la fruibilità in sicurezza e la pulizia delle aree sottostanti da parte dei cittadini.

Articolo 48 - Divieto di imbrattare e deturpare segnaletica e manufatti presenti nelle aree pubbliche

1. Trova applicazione l'articolo 7*, comma 2 del vigente Regolamento di Polizia Urbana (RPU) con le relative sanzioni.

*** R.P.U. Art. 7 – Decoro dei beni e luoghi pubblici.**

2. È vietato deturpare o imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente alla eliminazione dei deturpamenti di cui al precedente periodo, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio, senza obbligo di preavviso. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti. Resta in ogni caso a carico dei responsabili, qualora individuati, provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti, nonché rifondere al Comune le spese eventualmente sostenute per gli interventi di pulizia e ripristino d'immobili privati sostenuti ai sensi del presente comma.

Articolo 49 - Sgombero della neve

1. Durante e dopo le nevicate i residenti e i proprietari d'immobili prospicienti la pubblica via devono tenere sgombro il marciapiede o, quando non esiste il marciapiede, uno spazio di metri 2 antistante l'immobile.

2. È vietato invadere la carreggiata con la neve rimossa e ostruire gli scarichi e i pozzetti stradali.

Articolo 50 - Tutela igienico-sanitaria degli addetti al servizio

1. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di gestione dei rifiuti si applicano a cura e spese del Gestore le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Gli addetti devono essere dotati di idonei indumenti e dei necessari dispositivi di protezione individuale ed essere sottoposti ai trattamenti e ai controlli sanitari previsti per legge.

TITOLO V - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Articolo 51 - Centro di Raccolta Comunale

1. Il Centro di Raccolta comunale è costituito, ai sensi del D.M. 26 marzo 2026, da un'area presidiata e allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento. Tale area è accessibile agli utenti per il conferimento solo in determinati giorni e orari; è munita di almeno un addetto qualificato e adeguatamente formato sulla gestione delle diverse tipologie di rifiuti conferibili al Centro di Raccolta comunale, sulle procedure di emergenza in caso di incidenti e alla sorveglianza sul corretto uso dei contenitori dei rifiuti da parte degli utenti.

2. Le modalità di gestione del Centro di Raccolta sono disciplinate ai sensi del D.M. 26 marzo 2026, dal D.Lgs. n. 116/2020 e dal presente Regolamento.

3. Gli orari di apertura del Centro di Raccolta sono definiti dal Comune ai sensi dell'art. 53 del presente regolamento e comunicati all'utenza attraverso i sistemi di comunicazione previsti per la gestione dei rifiuti nonché mediante apposita cartellonistica affissa all'esterno del Centro di raccolta.

4. Il Comune si riserva di modificare tramite Delibera di Giunta Comunale l'elenco delle tipologie di rifiuti raccolti, di cui alle Tabelle 1 e 2, qualora vengano a mutare le esigenze tecniche ed organizzative nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

5. Il conferimento può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nel servizio di raccolta domiciliare nonché particolari tipi di rifiuto per i quali non si prevedono servizi distribuiti sul territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative.

6. Le frazioni di rifiuto che potenzialmente possono essere conferite presso il Centro di Raccolta comunale dalle Utenze Domestiche (UD) sono riportati nella tabella 1.

Tabella 1 codici EER conferibili dalle UD

Codice E.E.R.	Descrizione
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17 (provenienti da utenze domestiche)
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
16 01 03	Pneumatici fuori uso solo se conferiti dalle utenze domestiche
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 derivanti da piccole manutenzioni casalinghe effettuate dai proprietari e/o inquilini locatari residenti in Comune di Como nella quantità massima di n. 8 secchi da 30 litri al giorno o max 0,25 mc/giorno.
Rifiuti oggetto di raccolta differenziata	
Codice E.E.R.	Descrizione
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 10	Abbigliamento
20 01 21*	Tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio (<i>neon</i>)
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (<i>elettrodomestici e RAEE – gestito dal Centro coordinamento RAEE</i>)
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 (<i>oli minerali</i>)
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (<i>solventi, coloranti, vernici prodotti etichettati "T" e/o "F"</i>)
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
20 01 31*	Medicinali citotossici e citostatici
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31 (medicinali citotossici e citostatici)
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (provenienti da utenze domestiche)
20 01 34	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23 contenenti componenti pericolosi
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 200135
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno, contenente sostanze pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)	
Codice E.E.R.	Descrizione
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
Altri rifiuti urbani	
Codice E.E.R.	Descrizione
20 03 07	Rifiuti ingombranti
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati

7. Non possono essere conferiti al Centro di Raccolta comunale i rifiuti non recuperabili non ingombranti e tutti quei rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso il Centro di Raccolta comunale. Ai fini del presente Regolamento per rifiuto non recuperabile non ingombrante si intende un rifiuto non recuperabile che possa, con semplici operazioni, essere ridotto di volume in modo tale da poter essere conferito in un contenitore da 120 litri.

8. Non possono essere consegnati al Centro di Raccolta comunale rifiuti pressati meccanicamente.

9. In situazioni di comprovata difficoltà, nelle quali il servizio non può essere erogato, il Gestore potrà modificare temporaneamente i giorni e gli orari di apertura del Centro di Raccolta comunale, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dovrà informare l'utenza esponendo un avviso all'ingresso del Centro di Raccolta comunale e attraverso altre idonee ed efficaci forme di comunicazione.

10. Le Utenze Non Domestiche (UND) aventi sede sul territorio del Comune di Como, possono accedere al Centro di Raccolta esclusivamente per il conferimento dei propri rifiuti urbani. L'accesso delle Utenze Non Domestiche è subordinato all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 2-bis – trasporto rifiuti non pericolosi in conto proprio. Ai sensi dell'art. 193, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 il conferimento da parte di queste utenze, con esclusivo riferimento al Centro di raccolta, non è soggetto alla presentazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto.

11. Le frazioni di rifiuto che potenzialmente possono essere conferite presso il Centro di Raccolta comunale dalle Utenze Non Domestiche (UND) sono riportate nella tabella 2 e potranno essere suscettibili di variazione in base all'evoluzione delle normative di settore.

12. Possono accedere e usufruire del Centro di Raccolta esclusivamente le UD e le UND che abbiano richiesto l'attivazione del servizio ai sensi dell'art. 6 del TQRIF (Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani) e del Regolamento TARI. Il Gestore si riserva la facoltà di non consentire l'accesso al Centro di Raccolta alle utenze non in regola con il pagamento della TARI.

13. Il Centro di Raccolta custodito e presidiato dal Gestore, negli orari di apertura, al fine di:

- a) evitare l'abbandono dei rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- b) evitare che gli utenti conferiscano tipologie di rifiuti in contenitori o siti adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- c) evitare che vengano arrecati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente;
- d) sensibilizzare l'utenza a un corretto e maggiore conferimento differenziato dei rifiuti;
- e) curare la pulizia delle aree circostanti i contenitori e i cassoni di raccolta e del Centro di Raccolta in genere, assicurando che siano mantenute in ogni frangente le migliori condizioni igienico sanitarie possibili.

14. Il Gestore dovrà inoltre:

- a) compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
- b) redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a recupero dal Centro di Raccolta;
- c) segnalare agli Uffici comunali competenti ogni violazione del Regolamento;
- d) coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

15. È fatto espresso divieto agli utenti di:

- a) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta;
- c) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di Raccolta;
- d) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e) effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito.

Tabella 2 codici EER conferibili dalle UND

Codice E.E.R.	Descrizione
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 07	Imballaggi in vetro
20 01 01	Carta e cartone
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 (legno contenente sostanze

	pericolose)
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo

Articolo 52 - Compiti del gestore del Centro di Raccolta Comunale

(Articolo sostituito con Art. 51 con D.C.C. n. 38 del 8 giugno 2026)

Articolo 53 - Accesso al Centro di Raccolta da parte degli utenti

1. Al Centro di Raccolta possono accedere:
 - a) le Utenze Domestiche in regola con la TARI per il conferimento di rifiuti urbani, ingombranti e no, provenienti da locali e luoghi ad uso di civile abitazione ubicati nel territorio comunale;
 - b) ditte operanti per conto dell'Amministrazione Comunale opportunamente autorizzate per il conferimento di rifiuti con iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;
 - c) gli addetti ai servizi di igiene urbana per il conferimento di tutte le tipologie di rifiuti oggetto del contratto di servizio;
2. L'accesso alle utenze può essere regolamentato mediante sistema informatizzato e conseguente utilizzo per le utenze domestiche di ecopass dedicato.
3. I quantitativi di rifiuti conferibili presso il Centro di Raccolta dipendono dalla disponibilità volumetrica dei cassoni/platee al momento dello scarico a giudizio dell'operatore presente al controllo accessi che deve garantire la possibilità di scarico al maggior numero di utenze possibili. Il quantitativo eventualmente eccedente la disponibilità di cui sopra andrà conferito dalle utenze in un momento successivo.
4. È fatto divieto a chiunque di accedere al Centro di Raccolta di conferirvi rifiuti negli orari di chiusura, salvo al personale autorizzato.
5. Non è consentito l'accesso ai velocipedi, nonché a ciclomotori e motocicli immatricolati per trasporto di persone. Le Utenze non possono accedere a piedi.
6. La Giunta Comunale definisce gli orari e le modalità di accesso al Centro di Raccolta, riservate alle U.D. e alle U.N.D.

Articolo 54 - Modalità di conferimento e obblighi degli utenti del Centro di Raccolta

1. Gli utenti che accedono al Centro di Raccolta sono tenuti, a richiesta del personale di custodia, ad esibire un documento di identità al fine di attestare la loro residenza sul territorio comunale.
2. Gli utenti devono rispettare i giorni e gli orari di accesso e trattenersi nel Centro di Raccolta per il solo tempo necessario a effettuare le operazioni di conferimento.
3. Gli utenti sono tenuti a conferire autonomamente i rifiuti negli appositi contenitori, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.
4. È vietato il conferimento presso il Centro di Raccolta di rifiuti diversi da quelli per i quali è istituita la relativa raccolta.
5. Gli utenti devono rispettare la segnaletica e il senso di marcia (ingresso/uscita) e parcheggiare i veicoli in modo da non intralciare le corsie di transito.
6. Gli utenti devono assicurare la separazione dei rifiuti secondo l'organizzazione delle raccolte differenziate prima dell'ingresso in Centro di Raccolta, al fine di ridurre i tempi di permanenza nell'impianto.

7. Gli utenti devono mantenere un comportamento educato e corretto nei confronti del personale presente nel Centro di Raccolta.
8. È vietato danneggiare strutture, attrezzature e contenitori del Centro di Raccolta o in altre strutture pubbliche.

Articolo 54 bis - Centro comunale del Riuso

1. Ai sensi dell'Art. 181 comma 6 del TUA è istituito il Centro comunale del Riuso; il Comune provvede alla gestione del centro del riuso direttamente attraverso le proprie strutture, o affidandone il servizio di gestione ad un soggetto esterno nelle forme ammesse dalla normativa vigente, le cui finalità sono:

- ridurre il quantitativo di rifiuti avviati al trattamento o smaltimento finale;
- favorire il riuso di materiali e oggetti ancora riutilizzabili prolungandone il ciclo di vita;
- rendere disponibili beni usati ancora in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originari;
- favorire una sinergia tra centro del riuso e Centro di Raccolta rifiuti;
- contrastare e superare la "cultura dell'usa e getta".

2. L'organizzazione del centro del riuso è svolta nelle forme previste dal servizio in appalto se istituito, nelle modalità previste dagli atti di gara.

3. Le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato, possono consegnarli agli addetti del Centro del Riuso, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nel Centro di Raccolta, affinché possano essere riutilizzati.

4. Sono ammessi all'interno del Centro del Riuso solo beni idonei al riuso, in buono stato e funzionanti, salvo l'effettuazione di operazioni consentite dalle norme di settore.

- Non è consentito il conferimento di materiali od oggetti per i quali sussista l'obbligo di conferimento presso Centri di Raccolta, ovvero di avvio a recupero e smaltimento, come rifiuti speciali o pericolosi.
- Il personale incaricato ha la titolarità di rifiutare i beni non conformi al riuso e invitare gli utenti a conferirli negli appositi Centri di Raccolta; la valutazione da parte degli addetti non è sindacabile.
- In mancanza dei requisiti necessari per l'accettazione del bene (casistica che contempla anche la mancanza di spazio nel Centro del Riuso, o dei requisiti di sicurezza per il Centro o per gli operatori), il rifiuto viene destinato al Centro di Raccolta per l'avvio a recupero o smaltimento.

5. L'elenco dei beni conferibili è presente sul sito istituzionale del Comune di Como, sul sito del gestore e all'esterno del centro del riuso.

6. Dall'attività del Centro di riuso comunale non può derivare alcun lucro, né può conseguire vantaggio diretto o indiretto per l'esercizio di attività di privati svolte con fini di lucro.

Articolo 54 ter – Accesso al Centro comunale del Riuso

1. L'accesso al centro, ubicato in prossimità del centro di raccolta comunale, è consentito solo negli orari di apertura e secondo le indicazioni del Gestore.

- Su disposizione del Comune gli orari potranno essere variati, in periodi di minor afflusso, per esigenze diverse ovvero per causa di forza maggiore, previa adeguata informazione agli utenti.
- Al servizio possono accedere solo i cittadini residenti nel territorio del Comune di Como.
- È fatto obbligo al Gestore di rifiutare l'ingresso di persone diverse da quelle individuate dal presente regolamento.

2. Sono ammessi all'interno del Centro comunale del Riuso esclusivamente i materiali e oggetti suscettibili di riuso, provenienti dalle sole Utenze Domestiche, appositamente selezionati dal personale incaricato. I beni sono accettati al Centro comunale del Riuso nel rispetto della disciplina in materia di prevenzione incendi, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutte le norme applicabili e sono classificati secondo le seguenti tipologie:

- mobili ed elementi di arredo (esclusi beni che per dimensioni impediscono la regolare attività);
- stoviglie e casalinghi quali: servizi di piatti, pentole, posate e altri utensili da cucina;
- attrezzature sportive;
- oggettistica quale: quadri e cornici, soprammobili;
- giocattoli;
- articoli per l'infanzia quali: culle e seggiolini, giochi per bambini, passeggini;
- biciclette (entro i limiti di spazio disponibili e nell'ordine primariamente sono ammesse le biciclette per bambini).
- libri e pubblicazioni;

3. I beni di cui al punto precedente possono essere conferiti e prelevati soltanto in presenza del personale addetto, che ne valuti lo stato, il possibile riuso e che ne gestisca l'eventuale consegna/prelievo.

4. Non possono essere conferiti beni destinati alla rottamazione collegata ad incentivi fiscali.

5. I seguenti beni sono vietati:

- scarpe;
- indumenti/abbigliamento;
- materassi;
- cuscini da letto;
- elettrodomestici di qualunque tipologia;
- apparecchi ICT di qualunque tipologia (es. smartphone, tablet, ecc.).

6. Al fine di evitare situazioni di accaparramento, ancorché per finalità non commerciali, il prelievo di beni è limitato, a n. 4 oggetti al mese per fruitore. Il gestore avrà la facoltà di limitare eventuali prelievi in caso riscontri delle anomalie nei ritiri.

7. La gestione dei beni in ingresso e in uscita nel centro, avviene con l'utilizzo della modulistica allo scopo predisposta.

8. Il personale addetto individuato dal gestore, che ne è responsabile, deve provvedere alle operazioni di:

- a. gestione del Centro;
 - b. apertura e chiusura dei locali;
 - c. pulizia degli spazi del Centro;
 - d. ricezione e catalogazione dei beni su apposito registro;
 - e. implementazione del software dedicato al Centro ed aggiornamento continuo dei dati;
 - f. gestione dei dati personali secondo disciplina vigente;
 - g. movimentazione dei beni eventualmente in deposito oltre i limiti temporali previsti.
9. Il Gestore provvede al controllo del tempo di giacenza dei beni: superato il periodo massimo di 2 mesi di giacenza, il Gestore procede con lo scarico del bene dal registro, con l'aggiornamento del software, e conferisce correttamente il bene decaduto al Centro di Raccolta.

TITOLO VI - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 55 - Oneri dei produttori e dei detentori

1. Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del detentore o dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti, che li deve consegnare a un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
- a) auto smaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
 - d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 152/2006.

Articolo 56 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

1. I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive e analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

TITOLO VII - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 57 – Divieti

1. Fatti salvi i divieti già specificati in altre parti del presente Regolamento, sono vietati:
- a) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti;
 - b) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;

- c) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;
- d) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale.

Articolo 58 – Controlli

1. I controlli in merito alle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, così come stabilite dalle norme del presente Regolamento, dalle ordinanze sindacali emanate in materia ed in generale dalla normativa vigente in materia di rifiuti, ed i conseguenti accertamenti di violazioni, verranno espletati dal personale della Polizia Locale, nonché dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e, all'occorrenza, dai corpi od organi all'uopo legittimati dalle norme vigenti.

2. È istituita la figura dell'Ispettore Ambientale che è abilitato ad espletare compiti di vigilanza sulle modalità di conferimento dei rifiuti. La definizione di detta figura, la sua qualificazione, la disciplina delle attività che può svolgere e le modalità di nomina della stessa, sono riportati nell'APPENDICE al presente regolamento.

Articolo 59 - Individuazione dell'Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

1. La Polizia Locale e le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Comune limitatamente a quanto esplicitamente previsto nel proprio decreto di nomina, sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 60 del presente Regolamento.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, il trasgressore o l'obbligato in solido, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può presentare scritti difensivi in esenzione di bollo alla Polizia Locale allegando tutti i documenti ritenuti idonei per eventuale audizione personale.

3. Il Dirigente incaricato, nel caso di presentazione di scritti difensivi, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, determina la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notificazione, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente. Qualora non sia stato eseguito il pagamento nei termini previsti, l'ordinanza-ingiunzione diventa titolo esecutivo e si procederà alla riscossione coattiva ai sensi degli artt. 26 e 27 della Legge 689/81 con l'emissione di cartella esattoriale.

4. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si applicano le disposizioni della medesima Legge 24 novembre 1981 n. 689.

5. Ai sensi, dall'art. 262 del D.Lgs. 152/2006, l'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e a emanare le ordinanze-ingiunzioni per le sole sanzioni amministrative del presente Regolamento è il Comune di Como.

Articolo 60 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, dettagliate nell'Allegato B - CONDOTTE SUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 7 BIS DEL TUEL E DELLA L. 689/1981, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalla Legge n. 689 del 24/11/1981.

2. L'importo del pagamento in misura ridotta può essere rideterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 16, L. 689/81, all'interno dei limiti edittali di cui all'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con atto di Giunta comunale.

3. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie, o al condominio assegnatario, dei contenitori in questione.

4. Qualora sia riconosciuta una violazione in capo al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria tripla del minimo indicato al comma 1 del presente articolo trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.

5. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati.

6. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difforni dalle norme previste dal presente Regolamento.

Articolo 61 - Introito delle Sanzioni

1. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, sono introitati dal Comune anche per le violazioni accertate dalla Polizia Locale e dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 62 - Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme del Regolamento di Polizia Urbana e di altri regolamenti specifici di settore del Comune di Como.

Articolo 63 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Il Comune di Como tratterà i dati personali delle utenze necessari alla gestione dei rifiuti urbani nel rispetto del GDPR – Regolamento (UE) 2016/679 recepito con D.Lgs. n. 101/2018.

2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto previsto e disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 sarà pubblicata sul sito istituzionale e resa disponibile per la visione da parte delle utenze.

3. Il Comune ricopre il ruolo di "Titolare del trattamento" dati mentre il Gestore del servizio assume il ruolo di "Responsabile del trattamento".

4. Il rapporto con il Gestore sarà disciplinato da un contratto nel quale saranno indicate natura, finalità del trattamento, tipologia di dati e categorie di interessati.

5. Il trattamento dei dati personali da parte del Gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia.

7. I consiglieri comunali, tramite il Sindaco, possono ottenere dal Gestore una copia semplice degli atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio.

Articolo 64 - Danni e risarcimenti

1. In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti si procede all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Articolo 65 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

Articolo 66 - Abrogazione di norme e Regolamenti preesistenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere efficacia le norme contenute in altri Regolamenti comunali nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

**Allegato B- CONDOTTE SUSCETTIBILI DI APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA
AI SENSI DELL'ART. 7 BIS DEL TUEL E DELLA L. 689/1981**

Articolo/comma	Violazione
8, comma 2	Mancato conferimento dei rifiuti in modo separato
8, comma 4	Conferimento nei contenitori per rifiuti urbani di rifiuti liquidi, di materiali non precedentemente ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza o altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi, ai contenitori o ai mezzi di raccolta
8, comma 5	Spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o del Gestore del servizio, dalla sede in cui sono stati collocati
8, comma 6 9, comma 2, lett. a) 21, comma 10 24, comma 2, lett. a) 25, comma 2, lett. a) 26, comma 2, lett. a) 27, comma 3, lett. a)	Conferimento di rifiuti urbani in sacchi o contenitori diversi da quelli specificatamente definiti per tali tipologie di rifiuti
9, comma 1	Mancato conferimento dei rifiuti nei modi e nei tempi previsti per la propria zona e secondo le modalità con cui avviene la raccolta e comunque tali da evitare ogni dispersione ed ogni odore molesto
9, comma 2, lett. b) 21, comma 2	Esposizione delle varie tipologie di rifiuti in giorni e orari diversi da quelli previsti dal calendario
9, comma 2, lett. c)	Esposizione dei rifiuti in punti diversi da quelli previsti o creando intralcio al transito veicolare o inconvenienti per pedoni, carrozzelle o presidi a servizio dei disabili e carrozzine per bimbi, o per il personale addetto alla raccolta
9, comma 2, lett. d)	Esposizione degli imballaggi senza ridurli di volume
9, comma 3, lett. a)	Conferimento di materiali accesi o incandescenti, o braci
9, comma 3, lett. b)	Introduzione nei contenitori e nei sacchi di residui liquidi, oggetti ingombranti o rifiuti che possano recare danno agli operatori ecologici e

	agli automezzi adibiti alla raccolta (es. oggetti taglienti, acuminati o pungenti)
9, comma 3, lett. c)	Conferimento in maniera miscelata di materiali non selezionati per la raccolta differenziata
9, comma 3, lett. d)	Deposito di rifiuti sciolti su suolo pubblico o nei pressi dei contenitori, anche se racchiusi in sacchetti
9, comma 3, lett. e)	Prelievo senza autorizzazione di materiali esposti per il ritiro da altri utenti
9, comma 3, lett. f)	Appropriarsi di contenitori assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico
9, comma 3, lett. g)	Effettuazione di operazione di cernita sui rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta
9, comma 3, lett. h)	Intralcio o ritardare con il proprio comportamento l'attività degli operatori addetti ai servizi
9, comma 4	Conferimento di <u>rifiuti pericolosi</u> nei contenitori o nei sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani
9, comma 5, lett. a) 29, comma 2, lett. a) e b)	Mancato conferimento di <u>pile</u> e le <u>batterie esauste</u> negli appositi contenitori stradali o presso gli esercizi commerciali deputati alla vendita o direttamente presso il Centro di Raccolta Comunale
9, comma 5, lett. b) e d) 30, comma 2, lett. a)	Mancato conferimento di <u>farmaci</u> non utilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori dislocati presso le farmacie e parafarmacie, i distretti sanitari e gli ambulatori medici o direttamente presso il Centro di Raccolta comunale e le Ecoisole
9, comma 5, lett. c) e d)	Mancato conferimento di <u>prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F"</u> , di <u>RAEE</u> e di <u>oli minerali</u> presso il Centro di Raccolta comunale e le Ecoisole
14, comma 4	Mancato conferimento degli <u>oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti da Utenze Domestiche (UD)</u> al Centro di Raccolta comunale o, all'interno di bottiglie di plastica, negli appositi dispositivi collocati sul territorio comunale
14, comma 4	Versare <u>oli e grassi vegetali e animali esausti</u> negli scarichi di lavandini o sanitari, nonché nella pubblica fognatura

18, comma 2	Manomissione e imbrattamento con adesivi o scritte dei contenitori rigidi e dei sacchi per la raccolta dei rifiuti
18, comma 5	Collocazione dei contenitori per i rifiuti su strade e/o aree ad uso pubblico per tempo superiore a quello strettamente necessario all'esposizione e al ritiro dei rifiuti
18, comma 6	Utilizzo di contenitori non approvati dal Gestore
18, comma 7	Parcheggiare veicoli di fianco ai diversi tipi di contenitori per la raccolta di rifiuti presenti sul territorio, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta
20, comma 4 21, comma 11 24, comma 2, lett. c) 26, comma 2, lett. b) 27, comma 3, lett. d)	Esposizione per la raccolta dei contenitori rigidi senza chiudere il coperchio ed esposizione dei sacchi non chiusi in modo adeguato
20, comma 5 21, comma 10	Rifiuti depositati sfusi sul suolo
20, comma 6	Conferimento nei contenitori per la raccolta di rifiuti pressati meccanicamente
20, comma 8 21, comma 11	Mancato rispetto dell'obbligo di proteggere opportunamente, prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori e nei sacchi, oggetti taglienti o acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori o di lacerare i sacchi
20, comma 10	Mancato ritiro di sacchi e contenitori non conformi segnalati dall'apposito adesivo apposto dagli operatori e non ritirati ai fini della corretta differenziazione dei rifiuti
21, comma 3	Esposizione di sacchi e contenitori dei rifiuti davanti a un numero civico diverso da quello dell'edificio in cui tali rifiuti sono prodotti
21, comma 3	Esposizione di sacchi e contenitori dei rifiuti in luogo non ben visibile, in modo tale da costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, carrozzelle a servizio dei disabili, carrozzine, cicli ed autoveicoli e in modo tale da recare molestia o invadere gli spazi di pertinenza di altri utenti

21, comma 4	Mancato ritiro dei contenitori svuotati all'interno del confine di proprietà entro gli orari stabiliti dai calendari di zona
21, comma 5	Mancata pulizia dei rifiuti fuoriusciti da contenitori e sacchi. Nel caso vi fossero sacchi rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta <u>prima dell'intervento</u> degli addetti al servizio di raccolta
21, comma 9	Deposito di rifiuti ingombranti accanto ai contenitori adibiti alle raccolte domiciliari
21, comma 11 23, comma 2, lett. d) 26, comma 6	Sacchi esposti per la raccolta e contenitori soggetti a sollevamento e svuotamento manuale di peso superiore a 10 kg
22, comma 1 25, comma 7	Mancata pulizia, lavaggio e disinfezione dei contenitori
22, comma 1	Mancata sciacquatura ed eliminazione di ogni residuo di eventuale detersivo o sostanza utilizzata per la pulizia, il lavaggio e la disinfezione dei contenitori
23, comma 1	Miscelazione della frazione secca indifferenziata con altri rifiuti
24, comma 2, lett. a)	Esposizione della frazione organica senza utilizzare i contenitori dedicati forniti in dotazione.
25, comma 2, lett. a)	Esposizione di vetro e barattolame senza utilizzare i contenitori dedicati forniti in dotazione.
25, comma 2, lett. b)	Mancata pulizia di imballaggi in vetro e in metallo (barattolame) prima dell'introduzione nell'apposito contenitore e/o imbrattamento dello stesso
25, comma 2, lett. c)	Introduzione nel contenitore dedicato di imballaggi in vetro e in metallo (barattolame) all'interno di sacchetti in plastica e/o di altri materiali
25, comma 2, lett. d)	Mancata chiusura del coperchio del contenitore per imballaggi in vetro e in metallo (barattolame) esposto per lo svuotamento
25, comma 4	Mancato conferimento presso il Centro di Raccolta degli imballaggi in vetro di grandi dimensioni

25, comma 5	Inserimento nel contenitore per imballaggi in vetro e in metallo (barattolame) di materiali non consentiti
26, comma 2, lett. c)	Introduzione nell'apposito sacco di imballaggi in plastica non sfusi e non ridotti di volume
27, comma 3, lett. a)	Esposizione di carta, cartone e tetrapak senza utilizzare i contenitori dedicati forniti in dotazione.
27, comma 3, lett. b)	Imballaggi in cartone voluminosi esposti non piegati e legati, oppure legati con filo metallico
27, comma 3, lett. c)	Introduzione nell'apposito contenitore di imballaggi in carta e cartone e tetrapak non sfusi e non ridotti di volume
28, comma 1	Mancato conferimento di sfalci e potature presso il Centro di Raccolta comunale, al di fuori del caso di cui all'art. 28, comma 2
27 bis, comma 3	Deposito accanto ai contenitori per la raccolta di abiti dismessi di qualsiasi tipo di rifiuto
27 bis, comma 4	Inserimento nei contenitori stradali per la raccolta di abiti dismessi di rifiuti identificati con Codice EER 200111 (<u>prodotti tessili</u>), anziché conferirli presso il Centro di Raccolta nell'apposito contenitore ivi presente
28, comma 1	Inserire nei contenitori per la frazione vegetale sassi, terra, reti e pali metallici o in materiale plastico o altri rifiuti non compostabili
29, comma 2, lett. c)	Introduzione di accumulatori al piombo nel contenitore per pile e batterie Mancata consegna degli accumulatori al piombo al Centro di Raccolta comunale
29, comma 5	Deposito accanto ai contenitori per pile e batterie di qualsiasi tipo di rifiuto, ivi comprese le stesse pile e batterie
30, comma 2, lett. c)	Mancato inserimento dei farmaci scaduti all'interno dei contenitori
30, comma 6	Deposito accanto ai contenitori per farmaci e medicinali scaduti di qualsiasi tipo di rifiuto, ivi compresi gli stessi farmaci e medicinali scaduti
31, comma 2	Mancato conferimento al Centro di Raccolta da parte delle UD dei rifiuti urbani pericolosi di cui all'art. 31 comma 1

32, comma 3	Deposito accanto ai contenitori per la raccolta dedicata agli oli e grassi alimentari prodotti dalle U.D. di qualsiasi altro tipo di rifiuto, ivi compresi bottiglie o altri contenitori impropri contenenti gli stessi oli e grassi animali e vegetali
33, comma 4, lettera b), 2° a linea	Rifiuti ingombranti esposti per il ritiro a domicilio collocati in modo non ben visibile o tale da costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, carrozzelle a servizio dei disabili, carrozzine e veicoli o invadendo gli spazi di pertinenza di altri utenti
33, comma 4, lettera b), 3° a linea	Mancato posizionamento sui rifiuti ingombranti esposti per il ritiro a domicilio dell'etichetta indicante il numero di richiesta di prenotazione, l'ora e il giorno del ritiro concordati col Gestore
33, comma 5	Conferimento di rifiuti ingombranti al servizio di raccolta ordinario
38, comma 4	Conferimento nei cestini stradali o in prossimità di essi di rifiuti domestici, anche se di piccole dimensioni, nonché rifiuti urbani e speciali provenienti da Utenze Non Domestiche o prodotti in abitazioni e immobili adibiti ad usi diversi
38, comma 4	Depositare presso i cestini rifiuti ingombranti o di altro tipo
38, comma 5	Danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini portarifiuti, nonché apporvi scritte o affiggervi materiale di qualsiasi natura
38, comma 6	Abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle griglie di raccolta delle acque meteoriche, nelle bocche di lupo, negli scarichi ecc.
38, comma 7	Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle caditoie e negli scarichi
39, comma 2	Rifiuti urbani prodotti nei mercati cittadini gestiti in maniera difforme da quanto indicato al comma 2
39, comma 3, lett. a)	Mancato spazzamento dell'area in concessione e dello spazio circostante
39, comma 6	Dispersione di rifiuti liquidi o solidi su aiuole, aree verdi, pavimentazioni o nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche

39, comma 7	Conferire nei cestini stradali rifiuti dell'attività di vendita
39, comma 8	Conferire rifiuti prodotti in mercati svolti presso altri Comuni
40, comma 1	Imbrattamento di aree pubbliche o ad uso pubblico
42, comma 1	Mancata costante pulizia del tratto di marciapiedi o dei portici sul quale un pubblico esercizio prospetta o dal quale si accede
42, comma 2	Mancata costante pulizia delle aree occupate da pubblici esercizi
42, comma 4	Mancata pulizia dell'area occupata da cantieri edili, di quella transitata e dell'area circostante per un raggio di 3 metri
42, comma 6	Spazzamento dei rifiuti giacenti nelle aree in concessione spingendoli al di fuori delle aree in uso.
42, comma 6	Area in concessione non pulita all'orario di chiusura del pubblico esercizio
44, comma 1	Collocare volantini o simili sui veicoli in sosta su suolo pubblico.
44, comma 2	Abbandonare volantini e simili sul suolo pubblico
44, comma 3	Mancata rimozione dei rifiuti prodotti e mancata pulizia dell'area al termine dell'affissione di manifesti
44, comma 4	Mancata rimozione di manifesti distaccatisi dai luoghi di affissione a causa di pioggia, intemperie, vandalismi o altre cause
47, comma 4	Mancata pulizia di tratti di suolo pubblico da foglie, aghi, fiori, frutti e rami o porzioni degli stessi caduti da vegetali di proprietà privata sovrastanti
49, comma 1	Mancato sgombero della neve dai marciapiedi antistanti l'immobile
49, comma 2	Invasione della carreggiata con la neve rimossa; ostruzione degli scarichi e dei pozzetti stradali
51, comma 7 54, comma 4	Conferimento al Centro di Raccolta comunale da parte di UD di rifiuti non recuperabili non ingombranti e di rifiuti per i quali non sia attivata una raccolta specifica presso lo stesso

51, comma 8	Conferimento al Centro di Raccolta comunale di rifiuti pressati meccanicamente
51, comma 10	Conferimento al Centro di Raccolta comunale da parte di UND di rifiuti non ammissibili
51, comma 13, lett. b) 51, comma 15, lett. d)	Introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali
51, comma 15, lett. a) 54, comma 8	Arrecare danni a strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel Centro di Raccolta
51, comma 15, lett. b)	Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area del Centro di Raccolta
51, comma 15, lett. c)	Abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nel Centro di raccolta
51, comma 15, lett. e)	Effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito al Centro di Raccolta
53, comma 4 54, comma 2	Accedere al Centro di Raccolta e conferirvi rifiuti negli orari di chiusura
53, comma 5	Accedere al Centro di Raccolta con velocipedi, ciclomotori e motocicli, a piedi
54, comma 2	Trattenersi nel Centro di Raccolta oltre il tempo necessario a effettuare le operazioni di conferimento
54, comma 5	Mancato rispetto della segnaletica e del senso di marcia (ingresso/uscita) e parcheggiare i veicoli intralciando le corsie di transito
54, comma 6	Mancata separazione dei rifiuti per tipologia di raccolte differenziate prima dell'ingresso al Centro di Raccolta
57, comma 1, lett. a)	Uso improprio dei vari tipi di contenitori per la raccolta dei rifiuti
57, comma 1, lett. b)	Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione
57, comma 1, lett. c)	Danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti
57, comma 1, lett. d)	Conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale
Qualsiasi altra disposizione contenuta	

nel Regolamento e non esplicitamente sopra indicata	
---	--

**APPENDICE ALL'ART. 60 DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI"**

DISCIPLINA DELLA FIGURA DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 - NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE.....	3
ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI.....	3
ART. 5 – COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE	4
ART. 6 – DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE.....	4
ART. 7 – MODALITÀ DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI.....	5
ART. 8 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO	6
ART. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DELL'ISPETTORE AMBIENTALE.....	6
ART. 10 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO.....	6
ART. 11– CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	7
ART. 12 – ELENCO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI.....	7

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

La presente appendice regolamentare:

1. disciplina la funzione, i requisiti soggettivi e l'attività svolta da soggetti di seguito denominati "*Ispettori Ambientali*" a cui conferire compiti di vigilanza sul rispetto di norme nazionali, dei Regolamenti ed Ordinanze comunali in materia di corretto conferimento dei rifiuti al fine di concorrere alla tutela dell'ambiente e al decoro della città e del territorio di Como;
2. fa salvi i compiti di vigilanza, controllo e accertamento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

ART. 2 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione della presente appendice regolamentare si definisce come segue la figura dell'*Ispettore Ambientale*: figura impegnata a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei R.S.U di cui all'art. 198, comma 2 del D.Lgs.n. 152 del 3 aprile 2006, in materia di conferimento di rifiuti, nonché dalle Ordinanze comunali, e da quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.

ART. 3 - NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e nel pieno rispetto delle autonomie locali nomina, con proprio Decreto motivato, gli Ispettori Ambientali, quali incaricati di pubblico servizio.
2. I soggetti da incaricare della qualifica di Ispettore Ambientale vengono scelti, preferibilmente, tra i dipendenti del Comune di Como o della Società incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, in possesso dei requisiti richiesti, così come stabiliti dalla presente appendice regolamentare.
3. In caso di carenza di disponibilità di personale comunale o dipendente della società incaricata, il reclutamento degli ispettori ambientali potrà essere esteso, tramite manifestazione di interesse, anche a persone esterne alle strutture di appartenenza di cui sopra.
4. I soggetti da incaricare della qualifica di Ispettore Ambientale dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.
5. All'Ispettore Ambientale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite che lo stesso è tenuto a portare con sé durante l'espletamento delle sue funzioni.

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI

L'Ispettore Ambientale deve possedere i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenere ad uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- avere raggiunto la maggiore età; essere in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non avere subito condanna penale, anche non definitiva, o essere stato destinatario di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico.
- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività richieste, accertata da un medico competente;
- avere un'adeguata preparazione.

ART. 5 – COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Le competenze dell'Ispettore ambientale sono le seguenti:

- a) controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte del cittadino nei punti e nei contenitori dedicati alle varie articolazioni di raccolta, intervenendo, nel caso di accertamento di irregolarità, con le modalità stabilite al successivo articolo 7;
- b) controllo delle corrette modalità di accesso e conferimento di rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche presso il Centro di Raccolta rifiuti comunale;
- c) attività informativa e di prevenzione a beneficio degli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali;
- d) esercitare attività di vigilanza e quindi svolgere indagini, assumere informazioni, ispezionare cose (sacchetti ed eventuali altri rifiuti abbandonati), luoghi (diversi dalle private unità immobiliari), fare rilievi segnaletici, fotografici e qualsiasi altra attività che possa portare all'accertamento di un'infrazione alle disposizioni sulla corretta gestione e conferimento dei rifiuti prodotti;
- e) comunicazione tempestiva, attraverso un verbale di ispezione, ovvero un rapporto di servizio, al Corpo di Polizia Locale, anche nel caso dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione provinciale, previste dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.

ART. 6 – DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'Ispettore ambientale nell'espletamento delle proprie funzioni deve:

- a) Effettuare i controlli secondo quanto stabilito, nell'ambito delle proprie competenze, al precedente art. 5;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e nei luoghi stabiliti, anche mediante ordini di servizio, dal Dirigente del Settore preposto, ovvero da figure interne che

verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;

- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
 - d) compilare il rapporto di servizio che dovrà essere trasmesso al Corpo di Polizia Locale del Comune per la necessaria valutazione sulla sussistenza dei presupposti necessari per l'irrogazione di eventuale sanzione amministrativa;
 - e) esibire, in maniera visibile, il tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune, che ne qualifichi compiti e funzioni, nonché portare con sé un documento di riconoscimento che faccia riferimento al decreto di nomina del Sindaco e ne qualifichi compiti, funzioni e poteri; usare con cura e diligenza mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
 - f) informare tempestivamente il Corpo della Polizia Locale, anche nel caso di violazioni riscontrate sul territorio e di competenza dell'Amministrazione Provinciale secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
 - g) rispettare quanto previsto dalle Leggi vigenti relativamente alla qualifica di incaricato di pubblico servizio e agli obblighi relativi.
2. È fatto divieto all'Ispettore ambientale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente dal programma di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio disposti dal Dirigente del Servizio preposto ovvero da eventuali figure interne che verranno preposte al coordinamento degli Ispettori ambientali, nonché irrogare qualsiasi tipo di sanzione.

ART. 7 – MODALITÀ DI CONSTATAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Gli Ispettori Ambientali opereranno in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale nel rispetto di quanto previsto dalla presente appendice all'art. 60 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani.
2. La collaborazione del Corpo di Polizia Locale di cui al comma 2 consisterà:
 - a. nell'affiancamento, qualora ritenuto necessario dalla struttura comunale di coordinamento, degli Ispettori ambientali nello svolgimento delle attività loro assegnate;
 - b. nel coordinamento con gli Ispettori ambientali dell'attività amministrativa conseguente all'attività di vigilanza svolta dagli Ispettori stessi che permetterà, da un lato, di recepire gli atti oggetto della suddetta attività di vigilanza, dall'altro, di valutare la sussistenza dei presupposti per la conseguente irrogazione della sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina dei R.S.U. e dalla normativa vigente, nonché dalla presente appendice al citato Regolamento;
 - c. nella condivisione di eventuali interventi congiunti che potranno essere ritenuti necessari dal Corpo della Polizia Locale;
3. Gli Ispettori Ambientali provvederanno a constatare e a riferire agli organi competenti le violazioni di loro competenza nei modi previsti all'art. 6.

ART. 8 – PROCEDURA AMMINISTRATIVA E CONTENZIOSO

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni conseguente all'attività degli Ispettori ambientali e che verrà svolto dagli organi competenti è regolato dalla L. n. 689 del 24 novembre 1981.
2. La gestione dell'intera fase amministrativa, di quella giurisdizionale e di quella dell'eventuale recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse derivanti dall'accertamento dell'illecito amministrativo conseguente all'attività di vigilanza e di riferimento delle violazioni dell'Ispettore ambientale sono di competenza del Comune e sono attribuite al Corpo di Polizia Locale.
3. Tutte le segnalazioni che perverranno agli Uffici comunali riguardanti le violazioni riscontrate sul territorio e relative a quanto previsto dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, che rientrano nella competenza dell'Amministrazione provinciale, dovranno essere segnalate tempestivamente al Corpo della Polizia Locale.
4. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti di cui al comma precedente sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale.

ART. 9 – RISERVATEZZA E PRIVACY NELL'ATTIVITÀ DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. I Soggetti incaricati della qualifica di Ispettore ambientale sono tenuti a svolgere la loro attività (che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e dei Comuni) nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di privacy e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
2. Gli Ispettori ambientali si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune sul cui territorio opereranno e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

ART. 10 – DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. La durata dell'incarico degli Ispettori ambientali è indicata nel decreto di nomina sindacale e non può avere durata superiore al quinquennio. L'incarico può essere rinnovato.
2. Il Decreto può essere sospeso o revocato per motivate circostanze che ne richiedono la sospensione o la revoca; sono da considerarsi motivi di revoca il mancato rispetto da parte dell'Ispettore ambientale dei contenuti della presente appendice regolamentare e del Regolamento.
3. Gli organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Carabinieri Forestali – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore

ambientale e ditali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

ART. 11– CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni normative e presenti sul territorio comunale, possono avanzare istanza per la sottoscrizione della Convenzione di cui al presente articolo al Responsabile del Settore competente.
2. Il Comune di Como pubblica apposito avviso pubblico per la richiesta di manifestazione di interesse.
3. In particolare, attraverso le convenzioni, le associazioni interessate:
 - a) si impegnano, attraverso i propri associati, nominati, ove ne posseggano i requisiti, secondo le modalità della presente appendice al Regolamento, a svolgere le funzioni di Ispettore Ambientale;
 - b) si impegnano a fornire ai propri associati nominati Ispettori ambientali supporto logistico ed operativo, mettendo a disposizione degli stessi, nei limiti delle dotazioni esistenti, mezzi e strumentazioni necessari e/o utili allo svolgimento delle attività previste;
 - c) si impegnano a provvedere all'assicurazione contro infortuni degli Ispettori ambientali;
 - d) si impegnano a coordinare le attività dei propri associati nominati Ispettori ambientali;
 - e) si impegnano al rispetto degli obblighi assunti dei singoli Ispettori, anche in ragione di quanto previsto dal precedente articolo 6 in materia di doveri dell'Ispettore ambientale;
 - f) rispettano le prerogative di organizzazione del Servizio riservate al Comune di Como;
 - g) si impegnano al rispetto delle funzioni assegnate dalla presente appendice regolamentare e dal Regolamento al Settore competente, ed al Comando di Polizia Locale;
 - h) si impegnano a vigilare sulla corretta applicazione della presente appendice regolamentare e del regolamento da parte dei propri associati nominati Ispettori Ambientali, riferendo con cadenza bimestrale al Responsabile del Settore competente e alla Polizia Locale con apposite e dettagliate relazioni.
4. Nell'ambito delle convenzioni di cui ai commi precedenti, il Comune di Como, nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, può riconoscere un contributo annuale alle spese sostenute ed analiticamente documentate dalle associazioni.
5. L'importo dell'eventuale contributo di cui al precedente comma è stabilito e/o variato con apposita Deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 11 bis – ELENCO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI

1. Presso l'ufficio del Responsabile del Settore di competenza del Comune è conservato e aggiornato l'elenco degli Ispettori ambientali in funzione, con annotazione degli estremi anagrafici di ciascun ispettore, del decreto sindacale di nomina, della data di inizio e fine dell'incarico e del numero del tesserino personale di riconoscimento.

ART. 12 – ENTRATA IN VIGORE DELL'APPENDICE ALL'ART. 58 DEL REGOLAMENTO

1. La presente appendice regolamentare entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.